

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

553° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 14
3 ^a - Affari esteri.....	» 36
7 ^a - Istruzione.....	» 42
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 54
10 ^a - Industria.....	» 65
11 ^a - Lavoro.....	» 69
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 96

Commissioni congiunte

Giunta (GAE - Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera).....	Pag. 12
---	---------

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	Pag. 5
--	--------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 99
Terrorismo in Italia	» 110
Riforma fiscale.....	» 112
Infanzia.....	» 113

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 116
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 119
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 125
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 126
Infanzia - Pareri.....	» 127

CONVOCAZIONI	Pag. 128
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

229^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, il 4 febbraio 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti, avanzata nei confronti del senatore Giulio Camber dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste con lettera in data 28 gennaio 2000 (Doc. IV, n. 5).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 novembre 1999.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che il procedimento penale ha origine dalla querela presentata da un insegnante, il professor Vurachi, che aveva commentato negativamente l'uso in alcuni testi scolastici di espressioni richiamanti alla Padania, espressioni che, a suo parere, dovevano essere espunte dai testi. Il professor Vurachi si era ritenuto infatti offeso dai giudizi espressi dal senatore Visentin, e riportati su un'edizione locale del quotidiano Il Messaggero, nei confronti dell'opinione da lui espressa sull'uso del termine Padania.

Riprende quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, VALENTINO, MILIO, MUNGARI, BRUNI, FASSONE e il PRESIDENTE.

La Giunta infine, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal Presidente, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE**(5^a – Programmazione economica, bilancio)****(6^a Finanze e Tesoro)**

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

70^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione*
GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Intervenendo in discussione generale, il senatore VENTUCCI sottolinea come il provvedimento all'esame del Parlamento faccia emergere sia l'impegno del Ministero del tesoro a misurarsi con concetti e procedure propri di un assetto federalista, sia l'orientamento del Governo che, seguendo un percorso di stampo decisionista, attraverso l'uso della delega, impone scelte operative che a mala pena riescono a realizzare gli obiettivi annunciati in campagna elettorale. Con questa impostazione si è predisposto un meccanismo di gestione delle risorse pubbliche che non si adatta all'economia nazionale, caratterizzata da grandi squilibri economici e sociali tra le diverse aree.

L'impegno del sottosegretario Giarda a tradurre in meccanismi e vincoli procedurali i principi di «federalismo fiscale», senza alcun mutamento della Carta costituzionale, si sostanzia in una proposta che introduce la perequazione della finanza regionale che, a regime, modificherà completamente il meccanismo di finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario.

È bene tenere presente, peraltro, che la previsione a regime, collocata nel 2013, consentirà di raggiungere il parametro della solidarietà interregionale, in modo tale da compensare il 90 per cento del differenziale tra il gettito e le varie Regioni. Passando ad esaminare le novità sul fronte della spesa sanitaria, l'oratore si sofferma in particolare sull'azione di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata da ogni Regione, al fine di consentire il pieno soddisfacimento del diritto alla salute di ogni cittadino. Tale obiettivo appare piuttosto aleatorio, in considerazione del fatto che sette Regioni dovranno contribuire al fondo perequativo per sostenere la spesa sanitaria delle restanti otto Regioni, e a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni che ammonta a circa 40.000 miliardi. Si tratta quindi di un provvedimento che non introduce affatto un «modello di perequazione orizzontale», rimanendo assenti quelle misure volte a favorire la piena autonomia impositiva delle Regioni e la titolarità delle stesse sulle risorse rivenienti alla compartecipazione al gettito IVA.

In conclusione, egli ritiene che il provvedimento sottoposto all'esame del Parlamento mostri, senza ombra di dubbio, che ormai occorre modificare le regole costituzionali per poter effettivamente dotare le Regioni di autonomia finanziaria e responsabilizzarle pienamente dell'uso di tali risorse; egli però ribadisce la convinzione che le regole costituzionali non possano essere modificate senza l'accordo tra la maggioranza di Governo e l'opposizione parlamentare.

Il presidente COVIELLO osserva preliminarmente che la discussione sul provvedimento di riordino del sistema di finanziamento alle Regioni a statuto ordinario si svolge alla vigilia dell'importante competizione elettorale per rinnovare i consigli regionali, nella prospettiva di assegnare alle Regioni una maggiore autonomia finanziaria caratterizzata da una maggiore flessibilità sul lato delle risorse e sugli impieghi, a Costituzione vigente. Si tratta di un provvedimento che si inserisce nel percorso di riforma dello Stato caratterizzato dal decentramento amministrativo, dal trasferimento dei poteri agli enti locali, dallo snellimento delle procedure e dalla riforma dell'organizzazione dei Ministeri. Sottolinea, peraltro, come tale percorso è originato dal nuovo impulso dato dalla maggioranza di Governo dopo il sostanziale fallimento della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali verso l'attuazione di un assetto federalista. Nel riassumere i capisaldi dello schema di decreto legislativo il presidente Coviello sottolinea l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di nuove entrate tributarie in sostituzione e comunque con valori equivalenti, della maggior parte degli attuali trasferimenti dello Stato; le risorse finanziarie attribuite alle Regioni derivano dall'ampliamento dell'addizionale regionale IRPEF e delle compartecipazioni all'accisa sulla benzina, e soprattutto dalla istituzione di una significativa compartecipazione al gettito delle imposte sul valore aggiunto. Dopo aver enunciato i presupposti di carattere politico, economico e finanziario alla base della riforma del finanziamento regionale – sottolineando i vincoli alla politica economica

derivanti sia dagli impegni internazionali che da quelli attuativi del programma di Governo – ricorda che il patto di stabilità impegna ad abbassare e tenere in linea con i parametri di Maastricht il deficit e il debito pubblico con il taglio delle spese pubbliche, il tasso di inflazione ed i tassi di interesse, mentre la politica per lo sviluppo sollecita la riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, la riduzione della spesa corrente e l'incremento degli investimenti produttivi. La conferma del Servizio sanitario nazionale come servizio pubblico, finalizzata ad assicurare la uniformità qualitativa e quantitativa dei servizi erogati su tutto il territorio nazionale è dunque un presupposto politico irrinunciabile. La riforma, si basa sul principio della solidarietà nazionale tra le Regioni ricche e le Regioni arretrate, da attuarsi con la istituzione del fondo perequativo nazionale. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, in particolare, occorre garantire il livello effettivo dei servizi a tutti i cittadini e in modo tale che si «assicuri comunque la copertura del fabbisogno finanziario alle Regioni con insufficiente capacità fiscale».

L'oratore sottolinea poi come il nuovo sistema di finanziamento delle Regioni garantisca la certezza delle risorse e l'autonomia nel loro impiego, superando il vincolo di destinazione dei trasferimenti erariali, e introducendo l'assegnazione predeterminata del gettito dell'IVA. Tuttavia, lo schema di decreto legislativo attua solo in parte la delega recata dall'articolo 10 della legge n. 133/99, affidando ad un diverso provvedimento la revisione del regime fiscale dei fondi sanitari integrativi e lasciando sullo sfondo la revisione dei trasferimenti erariali agli enti locali, dopo che la legge finanziaria per il 2000 ha prorogato il riparto annuale per il 2001.

Dopo aver dichiarato che il provvedimento appare sostanzialmente in linea con i principi e criteri direttivi creati dalla delega, l'oratore sottolinea come esso abbia ricevuto l'apprezzamento da parte della Conferenza Stato-Regioni, rappresentando un significativo passo verso l'attuazione di un compiuto decentramento, nella prospettiva di realizzare il federalismo che solo la riforma della Costituzione potrà consentire. Si sofferma poi su alcune questioni meritevoli di approfondimento e tali da sollecitare una specifica osservazione da parte dei relatori nella predisposizione di uno schema di parere. Non sembra del tutto soddisfacente l'assunzione come parametro base della capacità fiscale il totale dei consumi regionali, poiché il riparto delle somme non consente di tenere conto della particolare natura della spesa sanitaria che costituisce non un mero consumo, ma un consumo essenziale; potrebbe essere più appropriato il riferimento ad una voce più specifica dei consumi delle famiglie. Attraverso la formula matematica dell'allegato tecnico, il meccanismo cioè che supporta il provvedimento, il nuovo sistema determina i criteri di perequazione per il riequilibrio graduale dei fondi utilizzati dalle Regioni e consolidati nella «spesa storica». A regime ci sono Regioni che guadagnano e Regioni che perdono; di fatto (e lo hanno sottolineato le regioni nella Conferenza Stato-Regioni) nel tempo le Regioni potrebbero non riuscire a coprire la domanda dei servizi sanitari dovuta all'invecchiamento della popolazione. Tale parametro, pertanto, non può far venir meno nel tempo il principio

della solidarietà nazionale, anche alla luce del rispetto dei principi costituzionali del diritto alla salute e, anche in considerazione del fatto che la stessa delega, enunciando il meccanismo della perequazione, fissa ben chiaro il principio di assicurare i servizi a livelli «essenziali e uniformi, su tutto il territorio nazionale». Occorre tener presente infatti che alcune simulazioni sul funzionamento del meccanismo segnalano la particolare situazione di insufficienza finanziaria che potrebbe colpire grandi Regioni meridionali come la Campania e la Puglia.

L'oratore sottolinea poi lo stretto legame tra la crescita del prodotto interno lordo e la dinamica delle risorse assicurate alla finanza regionale, la quale sarà viepiù influenzata dall'adozione di misure di politica economica a sostegno dello sviluppo, e a sostegno della crescita delle aree del Paese dove è maggiore la disponibilità di fattori produttivi inutilizzati. Va inoltre verificato se, nel quadro del nuovo sistema, i territori meridionali riusciranno a recuperare, in misura apprezzabile, i due fondamentali divari esistenti nella spesa sanitaria pro-capite e nella spesa per investimento, in specie degli Enti locali, alimentata dal regime ordinario della finanza territoriale. In attesa di dare completa attuazione a quella parte della delega collegata al trasferimento delle funzioni ai sensi della legge n. 59 del 1997, resta però sospeso il giudizio sulla congruità dei parametri per ora adottati, inferiori cioè all'unità, per compensare gli svantaggi di una inferiore capacità fiscale e della dimensione ridotta di alcune Regioni. Opportunamente lo schema di decreto legislativo prevede procedure per le eventuali correzioni che si rendano necessarie sia per specifica disposizione della norma delegante sia con la previsione di aliquote definitive basate sui consuntivi dei gettiti presi in considerazione.

In conclusione l'oratore osserva che, a Costituzione invariata, è opportuno chiedersi se il federalismo perequato vada costruito per gradi discutendone ogni volta i principi generali e i parametri operativi ovvero non sia il caso di fissarne una volta per tutte i capisaldi con norme attuative dei commi 2 e 3 dell'articolo 119 della Costituzione, che richiamano i principi di adeguatezza della finanza delle Regioni «alle loro funzioni normali» e insieme quelli di particolari assegnazioni «per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole». Personalmente, auspica che tale più organica determinazione e il cammino delle riforme riprendano avvio in un unico sentiero.

Il senatore GRILLO osserva in premessa che la nuova legge elettorale regionale, l'attuazione della legge n. 59 del 1997 e la revisione del sistema del finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario configurano un cambiamento di struttura organizzativa che costituisce una risposta alla evidente crisi degli apparati pubblici centrali a corrispondere alle esigenze dei cittadini; tale riorganizzazione, secondo il suo auspicio, potrebbe invertire la tendenza di progressiva disaffezione dei cittadini rispetto alle Istituzioni.

Tuttavia, per valutare appieno il provvedimento in esame, e giudicare della sua coerenza rispetto all'obiettivo di riforma delineato, non si può

non tener conto dei risultati raggiunti dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali proprio sul tema del federalismo fiscale, laddove si definì una soluzione particolarmente equilibrata e meritevole di attenzione. Contrariamente a tale impostazione, il provvedimento in esame si configura come una ipotesi minima di decentramento, dietro la quale non è difficile scorgere una sorta di sfiducia della maggioranza di Governo nei confronti dell'autonomia degli Enti locali. L'inadeguatezza della proposta si misura anche considerando che in questi anni, accanto alla questione meridionale, si è imposta una questione settentrionale, in larga parte causata dalla pressione dei vincoli di natura monetaria e di bilancio imposti alla dinamica economia del Nord, che sembra subire sempre più i colpi della competizione di economie più forti.

L'oratore non disconosce il sostanziale passo in avanti rappresentato dalla assegnazione alle Regioni di risorse finanziarie certe e predeterminate, ma mette in guardia dal considerare la realizzazione del federalismo fiscale come la panacea rispetto alla crisi dell'azione pubblica.

Il nuovo modello di finanza regionale, e il contestuale meccanismo di perequazione interregionale, non realizzano peraltro un modello di federalismo fiscale, rimanendo impregiudicata la questione di assegnare alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria e impositiva. Il punto politico di maggiore rilievo, comunque, rimane il sostanziale esautoramento del Parlamento rispetto alle dinamiche di contrattazione e di ricerca dell'equilibrio tra le Regioni e il Governo centrale.

Un ulteriore elemento di critica è costituito dall'assenza di adeguate informazioni, soprattutto in chiave prospettica, sia rispetto alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni agli Enti locali, sia rispetto al funzionamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Come ha sottolineato anche il presidente Coviello, occorre inoltre chiarire adeguatamente la correlazione tra la dinamica delle risorse assegnate alle Regioni e i fabbisogni sanitari, poiché appare chiaro che la certezza della copertura della spesa sanitaria si attenua progressivamente nel tempo fino a far apparire concreto il rischio che, senza poter modificare il meccanismo perequativo delineato, le Regioni meno ricche non siano in condizioni di coprire gli oneri per garantire i livelli minimi di assistenza. Occorre quindi che il Governo dia informazioni e chiarisca anche le dinamiche di lungo periodo, affinché sia garantita l'erogazione dei servizi minimi essenziali su tutto il territorio nazionale, soprattutto relativamente ai servizi sanitari. In conclusione, egli condivide la prospettiva di realizzare una completa revisione dell'assetto organizzativo dello Stato, costruendo un federalismo basato sul principio dell'autonomia finanziaria e della solidarietà interregionale, ma ritiene la proposta del Governo sbilanciata esclusivamente sul secondo aspetto.

Il senatore FIGURELLI, nel rilevare quanto sia oziosa la discussione se il sistema di federalismo prefigurato sia un vero federalismo fiscale, sottolinea che lo schema di decreto rappresenta sicuramente una base seria per recepire realisticamente le istanze federaliste che sono andate matu-

rando nel Paese ormai da diversi anni e che altre esperienze parlamentari, principalmente il lavoro svolto nell'ambito della Bicamerale per le riforme istituzionali, non sono riuscite a soddisfare. Le novità contenute nello schema di decreto sono tanto più importanti se si considera che per le Regioni le prossime elezioni rappresenteranno l'avvio di una vera e propria fase costituente, nell'ambito della quale rivestirà un ruolo centrale l'individuazione precisa delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse e alle decisioni di spesa. A tale processo lo schema di decreto può senz'altro fornire un supporto, così come può costituire un punto di riferimento durante l'effettivo trasferimento di funzioni e compiti delineato nella «riforma Bassanini». Nel rilevare poi che il provvedimento disciplina la costruzione di un federalismo come presupposto non di separatismo ma di una nuova visione dello Stato unitario e della coesione sociale e territoriale, dichiara di condividere i meccanismi perequativi previsti e il criterio di assegnazione delle risorse tenendo conto dei fabbisogni. Di fatto esso è un rafforzamento del Patto di stabilità interno che vede, alla fine del regime transitorio, un vantaggio per tutte le Regioni in termini di distribuzione delle risorse, nonché la garanzia di un sostegno a quelle meno ricche. Sollecita comunque una grande attenzione del Governo nel corso dell'attuazione del provvedimento, affinché sia rafforzata la spinta a conseguire in ogni Regione una maggiore produttività ed efficienza della spesa. Segnala altresì l'esigenza di conseguire nel tempo un maggior grado di approssimazione alla realtà e alle differenze regionali delle stime sull'evoluzione dei fabbisogni sanitari nazionali e della media mobile dei consumi assunta come indicatore di base imponibile regionale dell'IVA: ciò anche alla luce dei dati relativi al gettito IRAP, che si mostra deludente rispetto alle previsioni. Un altro intervento di approfondimento dovrà riguardare l'evoluzione del rapporto fra dinamica dei fabbisogni e dinamica delle basi imponibili, nonché del rapporto tra risorse da destinare alla perequazione e richieste avanzate. A tale riguardo potrebbe rivelarsi utile l'affinamento del sistema di monitoraggio disciplinato dall'articolo 9, inserendo esplicitamente tra le sue finalità l'obiettivo di garantire nel tempo la coerenza tra l'andamento delle risorse e i fabbisogni, così come indicato dalle stesse Regioni. Nel sottolineare l'importanza del coinvolgimento delle Regioni nella fase di accertamento, prospetta l'opportunità – al fine di realizzare un'azione concertata fra Stato e Regioni – di prevedere un incentivo alle Regioni commisurato sul contributo che ciascuna di esse assicura alla lotta all'evasione. Nel ricordare l'auspicio del sottosegretario Giarda che il processo di riforma non abbia bisogno in futuro di passare nuovamente attraverso lo strumento legislativo, suggerisce di prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli atti che andranno a realizzare importanti obiettivi del provvedimento (come ad esempio il raggiungimento di una tutela della salute essenziale ed uniforme in ogni Regione e le modalità di partecipazione delle Regioni all'attività di accertamento), nonché sui provvedimenti da adottare per l'attuazione del decreto legislativo. Dopo aver chiesto al Governo quali possono essere gli effetti finanziari negativi per le Regioni a statuto spe-

ciale, richiama l'esigenza di un'attenzione particolare alla Regione siciliana, anche in considerazione del grosso sforzo di risanamento finanziario da essa intrapreso e apprezzato anche a livello internazionale, e del rapporto positivo avviato in tale contesto con il Tesoro. Ritenendo opportuno un ripensamento sui rapporti della Regione siciliana con lo Stato e sullo stesso statuto siciliano, auspica che l'esame del provvedimento in materia di statuti regionali speciali si concluda rapidamente perché altrimenti potrebbe crearsi una grossa frattura fra le varie Regioni in ordine alle modalità di elezione dei propri organi.

Il senatore CASTELLANI, rilevato che lo schema di decreto intende prefigurare l'avvio di un sistema di federalismo fiscale, sottolinea quali dati innovativi di grande positività la garanzia alle regioni di una maggiore autonomia di spesa e della certezza delle entrate, con riflessi sulla trasparenza tali da avviare comportamenti virtuosi a livello regionale, proprio in quanto sarà da ora in poi chiaro quali sono le entrate proprie e quante risorse provengono dalla solidarietà interregionale. Esprime tuttavia perplessità sul fatto che la riforma delineata andrà a regime nell'arco di 12 anni, sulla mancata previsione della possibilità per le Regioni di decidere anche un abbassamento dell'addizionale IRPEF, così come sarebbe stato coerente in un quadro che richiama le stesse all'osservanza di un Patto di stabilità funzionale anche all'abbassamento della pressione fiscale. Sarebbe quindi opportuno premiare maggiormente i comportamenti virtuosi o dal punto di vista dell'aumento del PIL o nell'ambito della lotta all'evasione. Segnala inoltre, in merito all'articolo 3, l'opportunità di un'integrazione della disciplina al fine di garantire che gli effetti dell'aumento dell'addizionale regionale IRPEF siano neutralizzati per tutti i contribuenti. Esprime infine il dubbio che la soppressione anche dei trasferimenti finalizzati, come ad esempio il fondo per la montagna, possa contraddire la decisione politica e istituzione di attribuire alle comunità montane *status* di ente locale.

Il presidente GUERZONI rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO DELLE COMMISSIONI RIUNITE E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI DOMANI E DI GIOVEDÌ

Il presidente GUERZONI propone di convocare un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite per giovedì 10 febbraio alle ore 8,30, nonché di anticipare alle ore 14,30 le sedute già previste per domani 9 febbraio e per giovedì 10 febbraio.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA E COMMISSIONE CONGIUNTE

Giunta per gli affari delle Comunità europee

del Senato della Repubblica

con la

XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

1^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente

della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato

BEDIN

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Rodotà, Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali; il professor Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte costituzionale; il professor Augusto Barbera; il professor Beniamino Caravita Di Toritto; il professor Massimo Luciani; il professor Bruno Nascimbene; il professor Alessandro Pizzorusso.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BEDIN avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista ed, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta e la XIV Commissione, aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il Presidente avverte altresì che di tale seduta sarà effettuata la rescontazione stenografica a pubblicazione immediata.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: audizione del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali e di esperti di diritto costituzionale**

(Svolgimento dell'indagine e rinvio)

Il presidente BEDIN, nel dare anche a nome del presidente Ruberti il benvenuto al Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali e agli esperti di diritto costituzionale intervenuti per l'audizione, introduce il tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Prendono quindi la parola i professori RODOTÀ, BARBERA e BALDASSARRE.

Interviene il presidente BEDIN per brevi puntualizzazioni sull'ordine dei lavori.

Intervengono successivamente i professori CARAVITA DI TORITTO e LUCIANI.

Il presidente RUBERTI svolge alcune considerazioni sul tema dell'indagine conoscitiva in titolo.

Prendono quindi la parola i professori NASCIMBENE e PIZZORUSSO.

Il presidente BEDIN, a nome di tutti i componenti della Giunta e della Commissione riunite, ringrazia per la disponibilità dimostrata il Presidente dell'autorità garante per la tutela dei dati personali e gli esperti di diritto costituzionale intervenuti e propone di rinviare il seguito dell'audizione a martedì 15 febbraio alle ore 11,30.

Convengono la Giunta e la Commissione riunite sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

493^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Vigneri e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE informa la Commissione che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione appena conclusa, non ha raggiunto un accordo sul calendario dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 4197-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

In sede di Ufficio di Presidenza, egli aveva proposto di inserire l'argomento nell'ordine del giorno delle prossime sedute e di convocare almeno due sedute ulteriori, rispetto a quelle già convocate, per la serata odierna e per mercoledì 9 in orario notturno. Nondimeno, da parte dei Gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale è venuta la richiesta di non convocare sedute notturne, perché per le stesse ore di oggi e di domani sono già previste le riunioni di quei Gruppi parlamentari. Egli ricorda, inoltre, che il senatore Schifani, a nome del Gruppo di Forza Italia, ha criticato il tentativo di trattare con urgenza il disegno di legge in questione, ritenendo non giustificata la modifica al programma dei lavori già definito.

D'altra parte, prosegue il Presidente, la Commissione dovrà pronunciarsi al riguardo, formulando un calendario dei lavori che egli propone nei seguenti termini: una seduta da convocare per le ore 20 di oggi, fino alle ore 21, in modo da consentire ai senatori di Forza Italia di partecipare alla riunione del proprio Gruppo; una seduta da convocare per domani, mercoledì 9 febbraio, alle ore 8.30, per proseguire la discussione ge-

nerale che sarà avviata già da questa sera; una seduta da convocare per le ore 21 di domani, dopo la riunione del Gruppo di Alleanza nazionale, orientativamente fino alle ore 23, avendo intanto fissato un termine per gli emendamenti per le ore 18 di domani; una ulteriore seduta, infine, da convocare per le ore 8.30 di giovedì 10 febbraio. Le sedute appena indicate dovrebbero essere dedicate esclusivamente all'esame del disegno di legge n. 4197-B, con eventuali adattamenti e integrazioni, e possibili ulteriori sedute, in ragione delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per questo pomeriggio, in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea sullo stesso disegno di legge.

Le sedute pomeridiane già convocate per mercoledì e giovedì, invece, potranno essere riservate all'esame del disegno di legge n. 4445 (istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul finanziamento illecito dei partiti politici) e dei disegni di legge n. 4014 e connessi (servizi pubblici locali). Una parte della seduta pomeridiana di domani, inoltre, dovrà essere dedicata all'esame del disegno di legge n. 4457 (conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, relativo alle quote latte e al settore lattiero-caseario) per valutare la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore MAGNALBÒ conferma l'opposizione del Gruppo di Alleanza nazionale alla convocazione di sedute notturne, ritenendo preferibile avviare l'esame del disegno di legge n. 4197-B in due sedute antimeridiane da convocare per domani e giovedì.

Il senatore SCHIFANI, a nome del Gruppo di Forza Italia, ribadisce le obiezioni già formulate in sede di Ufficio di Presidenza: non trova affatto giustificato, infatti, modificare il calendario dei lavori della Commissione così radicalmente come propone il Presidente, per favorire l'approvazione di un disegno di legge, già viziato da molti difetti sia di legittimità, sia di merito, sia anche di procedura, e ulteriormente alterato dalla clausola di immediata entrata in vigore, introdotta dalla Camera dei deputati, che appare del tutto estranea al contenuto e ai limiti del provvedimento. Trattandosi di una normativa che determina nuove regole, peraltro discutibili e censurabili, non è in alcun modo giustificata l'elisione della *vacatio legis*, se non in una logica di mera prevaricazione ai danni delle opposizioni. Il calendario proposto dal Presidente, inoltre, sacrifica la riunione del comitato ristretto incaricato di esaminare i disegni di legge costituzionale nn. 4368 e connessi (prevista per domani alle 8,30), sugli statuti speciali di autonomia, per i quali invece vi sono ragioni di urgenza reali e fondate, dato che dai territori interessati viene la richiesta di un orientamento parlamentare conclusivo, in particolare circa l'ipotesi di trattare separatamente, e con priorità, le disposizioni concernenti la regione Sicilia.

Il presidente VILLONE riconosce come fondata la preoccupazione esposta dal senatore Schifani quanto all'*iter* dei disegni di legge nn. 4368 e connessi, sugli statuti speciali. Integra pertanto la sua proposta, prevedendo di convocare il comitato ristretto per giovedì 10 febbraio alle ore 14.30, posticipando alle 15.30 la seduta pomeridiana della Commissione.

Il senatore ROTELLI chiede che la proposta del Presidente sia posta in votazione, non essendovi evidentemente un accordo sul nuovo calendario dei lavori.

Il presidente VILLONE, quindi, pone in votazione la sua proposta di modificazione e integrazione del calendario dei lavori, nei termini da lui esposti e successivamente precisati.

A maggioranza, la Commissione approva la proposta di calendario avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(2232) Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(4450) TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945.

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2232, congiunzione con il disegno di legge n. 4450 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4450, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2232 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2232 sospeso il 2 febbraio.

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 4450, che viene inserito nell'ordine del giorno della Commissione a partire dalla seduta odierna: il relativo esame sarà svolto congiuntamente a quello del disegno di legge n. 2232, che viene assunto come testo base, data la trattazione già compiuta.

La Commissione prende atto.

La relatrice BUCCIARELLI illustra l'emendamento 1.100 (nuovo testo), sulla cui formulazione ha registrato un largo consenso tra le forze politiche.

A questo proposito, il senatore ROTELLI ricorda che il suo Gruppo, con la presentazione del disegno di legge n. 4450, ha inteso sottoporre all'attenzione della Commissione un'autonoma e distinta posizione sulla materia oggetto delle iniziative in esame.

La relatrice BUCCIARELLI esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.5 e sul relativo subemendamento 1.5/1. Quanto all'emendamento 1.200, invita il presentatore a ritirarlo preferendo la formulazione contenuta nell'emendamento 1.100 (nuovo testo), frutto di un'ampia convergenza delle forze politiche.

Il senatore ROTELLI illustra quindi il contenuto dell'emendamento 1.200, che reca una formulazione a suo parere più corretta del significato del cosiddetto «Giorno della memoria». In particolare, ritiene impropria l'espressione «all'Europa occupata dal nazismo», contenuta nell'emendamento 1.100 (nuovo testo), considerando preferibile l'espressione «Europa soggiogata dal nazismo». Similmente, ritiene opportuno integrare l'espressione «Stato totalitario», utilizzata nell'emendamento 1.100 con il riferimento al carattere autoritario di alcuni regimi, non ritenendo equivalenti la nozione di regime totalitario e quella di regime autoritario. Si sofferma quindi sugli altri aspetti che distinguono l'emendamento 1.200 dall'emendamento 1.100 (nuovo testo) proposto dalla relatrice, dichiarando peraltro di condividere l'uso dell'espressione «nazismo» anziché di quella, da alcuni proposta, di «nazional-socialismo».

Il senatore MAGNALBÒ ritiene invece preferibile quest'ultima espressione, alla cui utilizzazione la sua parte politica condiziona il proprio consenso sulle iniziative in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4223) Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il senatore MAGNALBÒ si sofferma sulle misure contenute nel provvedimento in titolo, che a suo avviso non incidono sulla disciplina comunitaria. Ricorda quindi il parere formulato dalla Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, che si è limitata a osservare l'opportunità di affidare direttamente alla regione l'attività di vigilanza prevista all'articolo 2, ed invita la Commissione a formulare un parere favorevole sul provvedimento.

Concorda con questo auspicio il relatore PASTORE, che propone di formulare un parere favorevole, integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente VILLONE rileva il carattere meramente provvedimento della disciplina in esame, che prevede adempimenti oggetto di un procedimento amministrativo già regolato dalla legislazione vigente.

A quest'ultima osservazione replica il senatore MAGNALBÒ, rilevando che ciò non incide sulla costituzionalità della disciplina proposta.

Il senatore BESOSTRI, segnalato che il provvedimento in esame non incide sulla materia regolata dalla normativa comunitaria, rileva che la disciplina proposta mira essenzialmente a fornire un sostegno finanziario ai produttori di bergamotto. Quanto al riconoscimento della denominazione di origine controllata prevista all'articolo 1, segnala che si tratta di una previsione che non incide negativamente sulle competenze delle regioni, trattandosi di materia di competenza statale. Concorda quindi con la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, integrata con le osservazioni emerse nel corso del dibattito, è infine approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio, prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, assunto dalla Commissione come testo base.

Il sottosegretario VIGNERI ritira l'emendamento 1.614 (nuovo testo), rilevando che il riferimento alla nozione di indennizzo potrebbe creare problemi interpretativi. Conseguentemente il relatore PARDINI propone che venga riformulato il comma 4 del nuovo articolo 23 della legge n. 142, così da eliminare ogni riferimento alla nozione di indennizzo.

Ad un richiesta di chiarimenti del senatore BESOSTRI, il sottosegretario VIGNERI replica rilevando che non crede opportuno disciplinare puntualmente in legge il complesso dei rapporti giuridici tra i gestori degli

affidamenti; questa materia può comunque essere più opportunamente regolata dai regolamenti previsti al comma 8 del nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990. Illustra quindi l'emendamento 1.2001, che reca – in conformità all'indirizzo già esposto dal relatore – una riformulazione del comma 4 del nuovo articolo 23, in parte già modificato dalla Commissione. Propone altresì alla Commissione di precisare, alla fine del comma 3 dello stesso articolo 23, che i rapporti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE ed il senatore PASTORE rilevano che la «gestione del servizio», prevista dal comma 3, è una nozione che comprende anche i rapporti con l'utenza. Si tratta dunque di una integrazione superflua.

Posto quindi ai voti l'emendamento 1.2001, esso è approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, illustra l'emendamento 1.2002 diretto a precisare che il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento (o dell'offerta reale) al gestore uscente delle somme per gli investimenti realizzati.

Il relatore PINGGERA segnala l'opportunità di prevedere una procedura più semplificata rispetto a quelle dell'offerta reale.

Il senatore PELLEGRINO, ricordato lo spirito della normativa contenuta nei commi 4 e 5 del nuovo testo dell'articolo 23, rileva che questa presuppone la possibilità di determinare con chiarezza le somme dovute al gestore uscente. Si tratta di una quantificazione assai complessa, che potrebbe richiedere molto tempo; considera quindi opportuno precisare che la definizione di quanto dovuto dal nuovo gestore a quello cessante, non pregiudichi il diritto del gestore uscente ad ottenere un conguaglio dell'indennizzo dovuto da parte dell'amministrazione.

Il sottosegretario VIGNERI, replicando al senatore Pinggera, rileva l'impossibilità di adottare una procedura più semplificata rispetto a quella dell'offerta reale. Quanto ai rilievi mossi dal senatore Pellegrino, ritiene che possa essere demandata alla disciplina delle gare, contenuta nei regolamenti previsti dal comma 8 del nuovo articolo 23, la fissazione di criteri che permettano di determinare con certezza gli oneri che il nuovo gestore dovrà sopportare.

Posto quindi ai voti l'emendamento 1.2002, esso è approvato dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI ritira gli emendamenti 1.70 e 1.70 nuova formulazione.

L'emendamento 1.70 (nuovo testo) è invece accantonato, su proposta del presidente VILLONE, trattandosi di questione che potrà essere affrontata in occasione dell'esame della disciplina del regime transitorio, contenuta nell'articolo 2.

A questo proposito, il sottosegretario VIGNERI preannuncia che la materia sarà oggetto di una proposta emendativa del Governo.

Gli emendamenti 1.35, 1.81 e 1.201, di contenuto identico, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il sottosegretario VIGNERI si sofferma quindi sull'emendamento 1.508, che prevede la possibilità di bandire gare per l'affidamento di una pluralità di servizi pubblici locali, materia oggetto anche dell'emendamento 1.620.

Il senatore BESOSTRI precisa le finalità di quest'ultimo emendamento, che prevede la possibilità di una più lunga durata degli affidamenti al fine di evitare incrementi tariffari eccessivi.

Si apre quindi un breve dibattito sulla questione della durata degli affidamenti.

Il presidente VILLONE crede che occorre prevedere, per l'affidamento congiunto di una pluralità di servizi, una durata coerente con quella mediamente prevista per i singoli servizi.

Il senatore PASTORE rileva che la questione della durata degli affidamenti è oggetto di una serie di emendamenti che sono stati accantonati dalla Commissione. Ricordati quindi i rilievi mossi dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, propone di prevedere la possibilità, per le imprese che intendano concorrere per l'affidamento congiunto di una pluralità di servizi, di consorzarsi provvisoriamente in vista delle gare.

Al riguardo, il sottosegretario VIGNERI rammenta l'emendamento 1.2000 del Governo che, come viene ricordato dal presidente VILLONE, è stato sottoposto alla 5^a Commissione per la formulazione di un parere.

L'emendamento 1.508, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione con la riserva di riesaminare la questione della durata degli affidamenti, in conformità con quanto risulterà dall'esame degli emendamenti riferiti ai commi 14, 15 e seguenti del nuovo articolo 22, precedentemente accantonati.

L'emendamento 1.620 è assorbito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente dispone, in conformità a quanto stabilito all'inizio della seduta, che la Commissione sia convocata per le ore 20 di oggi, fino alle ore 21, per le ore 8,30, per le ore 15 e per le ore 21 di domani, per le ore 8,30 e per le ore 15,30 di giovedì 10.

SCONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO E NUOVA CONVOCAZIONE

Il Presidente dispone, che la riunione del Comitato ristretto incaricato di esaminare i disegni di legge nn. 4368 e connessi sugli statuti speciali di autonomia, già convocata per domani alle ore 8,30, sia rinviata a giovedì 10, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto stabilito all'inizio della seduta, il PRESIDENTE dispone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge n. 4457 («Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario») e, in sede referente, con l'esame del disegno di legge n. 4197-B («Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

La Commissione prende atto.

SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER LE SEDUTE SUCCESSIVE

In conformità a quanto stabilito all'inizio della seduta, il presidente VILLONE annuncia che nella seduta notturna di oggi inizierà l'esame del disegno di legge n. 4197-B, che proseguirà nelle sedute di domani, antimeridiana (ore 8,30) e notturna (ore 21) e nella seduta antimeridiana di giovedì 10 (ore 8,30); il termine per gli emendamenti è fissato per domani, mercoledì 9 febbraio alle ore 18. Nelle sedute pomeridiane di domani (ore 15) e di giovedì 10 (ore 15,30) proseguirà l'esame dei disegni di legge sui servizi pubblici locali (4014 e connessi) e inizierà l'esame dei

disegni di legge sulla Commissione parlamentare d'inchiesta in merito al finanziamento illecito dei partiti politici (4445 e connessi); all'inizio della seduta pomeridiana di domani si svolgerà l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 4457 (decreto-legge sulle «quote-latte»).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

494^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(4197-B) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato. All'articolo 1, comma 2 è definito con formula più sintetica ma sostanzialmente equivalente l'ambito di applicazione della disciplina in riferimento alle campagne elettorali. L'articolo 2, al comma 3 è stato riformulato con alcune differenze, che a suo avviso non comportano novità sostanziali, mentre il comma 4 contiene una estensione dell'offerta obbligatoria di programmi di comunicazione politica a tutte le concessionarie radiofoniche nazionali e a quelle televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. L'articolo 3 ha mantenuto immutato il suo impianto fondamentale: nel comma 2 si prevede che la trasmissione dei messaggi politici autogestiti è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, mentre il comma 3 distingue i limiti di durata dei messaggi secondo che si tratti di emittenti televisive o radiofoniche. Rimane invariata nella sostanza, quale elemento significativo della disciplina, la definizione dei limiti propri dei messaggi politici

autogestiti, così come l'esclusione di questi dal calcolo dell'affollamento pubblicitario previsto dalla legge. L'articolo 3 contiene, al comma 5, una disposizione aggiuntiva, coerente a suo avviso all'impianto generale della disciplina, ma senz'altro di tenore significativo: si tratta di imporre alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento l'offerta di spazi di comunicazione politica gratuiti, secondo le norme dell'articolo 2, per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito dei contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. La disposizione in esame è integrata dalla prescrizione secondo la quale nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente. L'articolo 4 reca alcune riformulazioni, che nel complesso risultano coerenti con l'impostazione fondamentale del testo già approvato dal Senato; nondimeno una novità importante consiste nella possibilità di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti in periodo pre-elettorale anche per le emittenti nazionali, nei limiti e secondo i criteri enumerati al comma 3 dell'articolo in esame, e sostanzialmente conformi a quelli già definiti dal Senato e confermati dalla Camera per il periodo non elettorale. Il comma 5 dell'articolo 4 reca una disciplina molto articolata per le emittenti locali radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito: a queste emittenti è riconosciuto da parte dello Stato un rimborso, di cui le disposizioni in esame definiscono condizioni, entità e modalità di corresponsione. I commi successivi aggiungono ulteriori prescrizioni concernenti le emittenti locali. Gli articoli 5 e 6 recano modifiche di minore impatto politico, mentre l'articolo 8, al comma 3 prevede la possibilità di diffondere i sondaggi realizzati fuori del periodo immediatamente precedente le votazioni alla condizione ulteriore, rispetto a quelle già definite dal Senato, della disponibilità dei dati su apposito sito informatico, istituito a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 10 non contiene modifiche di rilievo, così come l'articolo 11; l'articolo 12 reca la copertura finanziaria delle norme di spesa introdotte dalla Camera dei deputati, concernenti il citato rimborso a favore delle emittenti locali. L'articolo 14 prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, dunque, sono numerose, ma in gran parte di tenore più formale che di sostanza; alcune di esse hanno anche un valore sostanziale, come egli ha già rilevato, ma non hanno l'effetto di alterare l'impostazione della disciplina già definita dal Senato.

Il senatore TURINI avanza una questione pregiudiziale, sostenendo che il testo in esame appare illegittimo alla stregua di alcuni principi costituzionali. Lo stesso contesto in cui si inserisce il provvedimento, infatti, già gravato e alterato da uno squilibrio evidente nell'informazione televisiva a favore delle forze politiche di maggioranza, rende le disposizioni in esame particolarmente improvvise, perché tali da accentuare e rendere in-

sopportabile una discriminazione già molto seria. Il disegno di legge, inoltre, ha l'effetto di moltiplicare la ricerca di visibilità da parte delle formazioni politiche anche delle dimensioni più modeste e prive di ogni rappresentatività reale; esso, d'altra parte, non appare minimamente coordinato alla legislazione vigente, non individua in modo inequivoco i destinatari della disciplina e può determinare pertanto incertezze e abusi. La disciplina di attuazione, rimessa a un organo politico come la Commissione parlamentare di vigilanza sulla concessionaria radiotelevisiva pubblica, sarà foriera di ulteriori discriminazioni. Le opposizioni hanno formulato proposte alternative, ragionevoli e fondate che però sono state sempre rigettate con arroganza dalle forze di maggioranza. La proposta più matura delle opposizioni, in particolare, prevedeva la disponibilità di spazi di comunicazione politica, anche in periodo pre-elettorale, ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni e nelle coalizioni, con la riserva di una quota per i partiti e i movimenti non coalizzati e per quelli di nuova formazione. Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è invece diretto in primo luogo a comprimere e negare le libertà di pensiero, di espressione e di comunicazione, che sono propedeutiche ad ogni altra libertà. Anche un esponente della maggioranza di Governo, come l'onorevole Parisi, ha qualificato la disciplina in esame con termini crudi, come una «barbarie», ma l'ha giustificata esclusivamente come strumento di lotta contro il *leader* dell'opposizione. Solo per questa ragione, si dovrebbe convenire a suo avviso sulla natura incostituzionale del disegno di legge.

Sulla questione pregiudiziale avanzata dal senatore Turini, si apre quindi una discussione.

Il senatore ROTELLI rammenta di aver posto una questione fondamentale fin dalle prime fasi di trattazione del disegno di legge: si tratta del rispetto dovuto al principio di libertà di manifestazione del pensiero, consacrato nell'articolo 21 della Costituzione e della incompatibilità con tale principio del divieto di comunicazione politica unilaterale. Nel disegno di legge presentato dal Governo al Senato si definivano in modo prescrittivo ed esclusivo le forme della comunicazione politica, non considerando quella di tipo unilaterale: egli sostenne fin da allora che tale limitazione non avrebbe potuto reggere alla prova non solo di una valutazione di legittimità, ma anche di una considerazione di opportunità e di semplice buon senso. La sua previsione è stata puntualmente confermata nello sviluppo dell'*iter* parlamentare: il Senato, infatti, ha corretto significativamente, anche se non in modo risolutivo, quel limite inaccettabile, e la Camera dei deputati lo ha del tutto travolto. Questo aspetto, certamente fondamentale, della disciplina in esame, dovrebbe impartire una lezione a coloro che ancora ne sostengono la legittimità costituzionale e che ebbero fin dall'inizio un analogo atteggiamento su quelle stesse disposizioni delle quali, come ha dapprima ricordato, è stata fatta giustizia.

Il senatore TIRELLI sostiene che una valutazione della questione sotto il profilo della legittimità costituzionale si risolve inevitabilmente in un esercizio sterile, perché la ragione politica tende inevitabilmente a prevalere. Ricorda, che la stessa valutazione dei presupposti costituzionali dei decreti-legge è sistematicamente inficiata dalla prevalenza delle scelte politiche. Si dichiara dunque indifferente alla questione avanzata dal senatore Turini e osserva che raramente un ordinamento costituzionale è nei fatti così flessibile nella sua interpretazione corrente.

Il senatore BESOSTRI, a nome del suo Gruppo, dichiara di non condividere la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Turini, che non appare fondata quanto alla ritenuta strumentalità come elemento di contrasto nei riguardi dell'onorevole Berlusconi: questi, infatti, come imprenditore non è affatto discriminato e come uomo politico gode semmai di una posizione di vantaggio.

La richiesta di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Turini, posta in votazione non risulta accolta.

Si procede quindi alla discussione generale.

La senatrice PASQUALI dichiara anzitutto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non sono tali da indurre a riconsiderare il giudizio radicalmente negativo già espresso sull'iniziativa del Governo. Si tratta, infatti, di una disciplina che altera le condizioni della competizione politica imponendo limiti e divieti che non bilanciano gli interessi in gioco ma comprimono le libertà e le prerogative dei cittadini, quali destinatari dei messaggi di comunicazione politica. Quanto ai cosiddetti messaggi autogestiti, in particolare, osserva che la possibilità di ricorrere ad essi senza limitazioni e discriminazioni, anche in periodo pre-elettorale, in base a regole equilibrate ma non inibitorie, è pienamente compatibile con ogni esigenza di pluralismo. D'altra parte, per alcune forze politiche si tratta dei soli mezzi di comunicazione possibili, considerata la discriminazione che patiscono nell'informazione pubblica. In ogni caso, va affermato che la libertà di espressione non può essere sottoposta a limitazioni ingiustificate e arbitrarie, soprattutto quando nelle reti radiotelevisive pubbliche si registra, anche attraverso le ricerche più attendibili, una prevalenza schiacciante delle forze politiche di maggioranza; da quelle ricerche, inoltre, si desume che le stesse forze politiche appaiono favorite anche nelle reti Mediaset.

Il sottosegretario LAURIA interloquisce a tale proposito rammentando che secondo gli stessi dati citati dalla senatrice Pasquali, quest'ultima annotazione va corretta precisando che sulle emittenti Italia Uno e Rete Quattro vi è un evidente favore per le forze politiche del centro-destra, mentre sull'emittente Canale Cinque vi è un sostanziale equilibrio. A tale riguardo ricorda che dalle ricerche in questione risulta anche una

esposizione del governo Berlusconi sulle emittenti pubbliche di gran lunga superiore rispetto a quella, più volte denunciata dalle opposizioni, di cui sarebbero beneficiari i governi di centro-sinistra.

La senatrice PASQUALI prosegue il suo intervento aggiungendo che dalle ricerche in questione si ricava in ogni caso una prevalenza indiscutibile dell'informazione politica, nelle emittenti pubbliche e private, a favore del partito dei Democratici di sinistra. Conclude confermando la sua avversione a un disegno di legge inconciliabile con la libertà di manifestazione del pensiero.

Su richiesta del senatore SCHIFANI, il presidente VILLONE precisa che il termine per gli emendamenti è stato già fissato per le ore 18 di domani e annuncia che esso potrà essere riconsiderato in considerazione dell'andamento dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2232**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La Repubblica italiana ravvisa l'opportunità di dedicare *Un giorno della memoria alle persone vittime dei sistemi totalitari, decedute a causa di deportazione nei campi istituiti dal fascismo, dal nazionalsocialismo e dal comunismo*».

1.3

TRAVAGLIA, PASTORE, MAGGIORE

All'emendamento 1.5, dopo la parola: «persecuzioni» inserire le seguenti: «da qualsiasi parte attuate».

1.5/1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La Repubblica italiana dichiara il 27 gennaio, data che attraverso Auschwitz rivelò al mondo i campi di sterminio antisemiti, "giorno della memoria", nel perenne ricordo delle persecuzioni e delle stragi ovunque patite per motivi di razza e di fede religiosa e politica.»

1.5

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la persecuzione razziale in tutta l'Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque è mancata, sotto le dittature di ogni regime, la libertà in Europa e per ricordare tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici è istituito il "Giorno della Memoria".

2. La ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.100

LA RELATRICE

All'emendamento 1.100 (nuovo testo), nel primo comma, dopo le parole: «dal nazismo», inserire le seguenti: «e dal fascismo».

1.100 (Nuovo testo)/1

PINGGERA, PARDINI, DIANA Lino, BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la persecuzione razziale in tutta l'Europa occupata dal nazismo, le repressioni politiche, le vittime del lavoro forzato, dovunque è mancata, sotto le dittature di ogni regime, la libertà in Europa e per ricordare tutte le violenze e le stragi perpetrate in nome di ideologie oppressive prima, durante e dopo la guerra 1939-45 per motivi razziali, etnici, religiosi, politici è istituito il "Giorno della Memoria".

2. Per il significato emblematico che Auschwitz ha oramai assunto nelle nostre coscienze, la ricorrenza è fissata alla data del 27 gennaio, giorno della liberazione del campo di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, di concentramento, di deportazione, di lavoro forzato».

1.100 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il "Giorno della Memoria" ricorda lo sterminio del popolo ebraico, la persecuzione razziale nell'Europa soggiogata dal nazismo, le vittime del lavoro forzato, le repressioni politiche, le libertà negate e conculcate in ogni regime autoritario e totalitario, le violenze e le stragi perpetrate, anche con motivazioni razziali, etniche, religiose, sociali, economiche e politiche, durante e dopo la guerra mondiale 1939-1945.

2. Il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, testimonianza agghiacciante dei campi di sterminio, concentramento, deportazione, lavoro forzato, è assunta come ricorrenza annuale del «Giorno della Memoria».

1.200

ROTELLI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire i commi 14, 15 e 16 con i seguenti:

«14. La proprietà delle reti e degli altri impianti e dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.

15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento, fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica, nonché per l'erogazione del gas, fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al

comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla società anzidetta, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».

1.2000

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, sostituire le parole: «un indennizzo al gestore uscente pari al valore residuo», con le parole: «al gestore uscente una somma pari all'eventuale valore residuo».

1.2001

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun indennizzo nel caso in cui i piani di ammortamento prevedano il completamento dello stesso entro il termine di scadenza dell'affidamento. Ove l'indennizzo è dovuto, il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento dell'indennizzo, ovvero dalla data di offerta reale dello stesso. I rapporti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.».

1.614

IL GOVERNO

All'emendamento 1.614 (nuovo testo), dopo le parole: «nella misura provvisoriamente determinata dall'amministrazione» inserire le seguenti: «Fino al pagamento dell'indennizzo o alla sua offerta reale il precedente gestore continua l'esercizio del servizio».

1.614 (Nuovo testo)/1

BESOSTRI

Al comma 4, capoverso «Art. 23», dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun indennizzo nel caso in cui i piani di ammortamento prevedano il completamento dello stesso entro il termine di scadenza dell'affidamento. Ove l'indennizzo è dovuto, il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento dell'indennizzo, ovvero dalla data di offerta reale dello stesso nella misura provvisoriamente determinata dall'amministrazione. I rapporti con gli utenti proseguono in capo al nuovo gestore.».

1.614 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara. Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve respingere nel termine perentorio di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo è affidata all'Autorità di Regolazione del settore. L'Autorità regolatrice decide nel termine improrogabile di 1 mese dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. La decisione assunta ai sensi del precedente periodo è titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici in deroga ad ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che materiale».

1.70

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo o canone d'affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90 Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio ar-

bitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

1.70 (Nuova formulazione)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», nel comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: «L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

1.70 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 4 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa».

1.2002

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 23», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al personale dipendente dal gestore uscente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile».

1.35

D'ALESSANDRO PRISCO

1.81 (Identico all'em. 1.35)

MARCHETTI

1.201 (Identico all'em. 1.35)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni».

1.508

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 23», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere

superiore a dieci anni. Eccezionalmente, quando l'affidamento ha per oggetto la costruzione degli impianti e la gestione del servizio, la durata può essere estesa a quindici anni, quando l'ammortamento finanziario degli impianti è compreso nella tariffa. Il piano economico e finanziario e i tempi di realizzazione degli impianti, così come le sanzioni, compresa la risoluzione anticipata per l'inadempimento, costituiscono parte integrante del contratto di servizio».

1.620

BESOSTRI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

265^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Palumbo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3547-bis-B) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000, approvato dal Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì 1° febbraio.

Il relatore CIONI riferisce che il Ministro degli affari esteri, raccogliendo le sollecitazioni che la Commissione gli ha rivolto nella seduta di martedì scorso, ha avviato il procedimento per la sostituzione del Commissario generale. Peraltro la revoca del dottor Ziantoni è dettata da motivi di mera opportunità politica, in quanto gli errori e i ritardi denunciati da entrambi i rami del Parlamento sono imputabili soltanto al Governo: la decisione di partecipare all'Esposizione Universale di Hannover fu assunta nel lontano 1994, ma il disegno di legge relativo fu presentato durante la discussione della legge finanziaria 1999.

Durante l'*iter* parlamentare il testo governativo è stato profondamente modificato ed è stata criticata l'impostazione dell'intera questione che, rovesciando ogni logica, ha visto prima la nomina del Commissario generale, poi la presentazione del disegno di legge recante l'autorizzazione alla partecipazione italiana e, infine, sarebbe seguito il progetto. Tale impostazione è stata giustamente capovolta e, come ovvia conseguenza, è stato chiesto che sia sostituito il Commissario generale.

Infine il Ministero ha annunciato la presentazione di un disegno di legge che disciplinerà la partecipazione dell'Italia alle successive manifestazioni internazionali, riportandone la gestione a criteri di normalità amministrativa.

Il senatore ANDREOTTI apprezza la chiarezza con cui il Relatore ha affrontato la delicata questione inerente la sostituzione del Commissario generale. È comunque preferibile che si eviti un provvedimento di revoca, che danneggerebbe ingiustamente l'immagine del dottor Ziantoni e che potrebbe anche essere impugnabile per difetto di motivazioni. Auspica pertanto che il Ministro degli affari esteri faccia presente al dottor Ziantoni la situazione che si è determinata nei rapporti tra Governo e Parlamento e ne ottenga le dimissioni.

Il senatore PORCARI si associa all'auspicio del senatore Andreotti, osservando che il Governo ha commesso un errore nel nominare il Commissario generale prima dell'approvazione della legge, mettendolo così in una situazione insostenibile e, forse, non del tutto legittima. È ora opportuno evitare di ripetere lo stesso errore nella nomina del nuovo Commissario generale, che deve seguire l'approvazione definitiva della legge. Peraltro, al punto in cui si è giunti, egli ben difficilmente potrebbe raggiungere qualche risultato senza la deroga alle norme di contabilità generale, che diventa una soluzione priva di alternative a causa dei ritardi e delle inadempienze del Governo.

Dichiara perciò, a titolo personale, che si asterrà nella votazione finale per stigmatizzare le responsabilità politiche che hanno costellato l'intera vicenda della partecipazione italiana all'*Expo 2000*.

Il senatore MARTELLI annunzia che voterà contro il mandato al Relatore, nella convinzione che sia ormai inutile approvare il disegno di legge: mancano meno di quattro mesi all'inizio dell'Esposizione di Hannover e non si può certo pensare di costruire opere per decine di miliardi, per di più con le procedure introdotte dalla Camera dei deputati. È auspicabile poi che i responsabili di tale situazione paghino le spettanze dovute al dottor Ziantoni e ogni altra spesa eventualmente sostenuta.

Pone poi in risalto che, ogni volta che si tratta di effettuare una spesa di qualche entità, il Ministero degli affari esteri segue regolarmente la stessa prassi: presentazione del disegno di legge all'ultimo momento e sistematica richiesta di derogare alle norme di contabilità dello Stato. Così sarà certamente anche per la manifestazione Italia-Giappone 2001, per la quale otto mesi fa sollecitò la presentazione di un disegno di legge alle Camere, nella qualità di sottosegretario di Stato *pro-tempore*: alla data odierna non risulta nessun passo in tale direzione.

Il presidente MIGONE osserva che tutte le principali questioni sollevate dal Parlamento hanno avuto risposte soddisfacenti dal Governo: è stato infatti comunicato che il Ministero degli affari esteri istituirà un uf-

ficio permanente per assicurare la partecipazione dell'Italia alle esposizioni internazionali e universali, eliminando in radice ogni ragione di ritardo e di improvvisazione; inoltre le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e accettate dal Governo sono paletti sufficienti per garantire procedure trasparenti e rigorose. Infine, per quel che riguarda la sostituzione del Commissario generale, concorda circa l'opportunità di formalizzarla dopo l'approvazione definitiva della legge, ma osserva che ogni ambiguità è stata ormai dissolta.

Il senatore PIANETTA giudica positivamente il lavoro svolto dal Parlamento per migliorare il testo governativo, assolutamente inaccettabile, ma permangono tuttora dubbi sulla sostituzione del Commissario generale. Il Gruppo di Forza Italia, che chiese la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, ha ragione di ritenersi soddisfatto per aver costretto il Governo a far chiarezza su alcuni punti di notevole importanza e non si opporrà a un esame del disegno di legge in Assemblea, in tempi molto brevi.

Il senatore MAGGIORE dichiara, a titolo personale, che si asterrà dalla votazione, sia per la brevità dei tempi in cui dovrebbe essere realizzato il padiglione italiano, sia per il modo in cui si è pervenuti alla nomina del nuovo Commissario.

Il sottosegretario PALUMBO assicura che riferirà al ministro Dini i suggerimenti rivoltigli dai senatori Andreotti e Porcari, precisando comunque che nella nomina del Commissario generale il Ministero non ha violato alcuna disposizione di legge. La contestazione mossa riguardo alla nomina dalla Camera dei deputati – che comunque non riguarda la persona del dottor Ziantoni – nasceva dal fatto che, in una precedente occasione, vi era stato un impegno politico a consultare preventivamente il Parlamento sulla nomina del Commissario.

In futuro tali problemi non si porranno più, avendo ormai deciso il Governo di accogliere le sollecitazioni da più parti pervenute, nel senso di prevedere una normativa di carattere generale e di istituire un ufficio permanente per gli adempimenti di carattere amministrativo. Quanto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame, condivide il giudizio espresso dal Relatore e sottolinea che l'indubbio miglioramento del testo originario del disegno di legge dimostra che la dialettica tra Governo e Parlamento può produrre buoni risultati.

Il presidente MIGONE concorda con tale giudizio e precisa che, per quanto riguarda la Commissione esteri del Senato, non si è mai richiesta una sorta di co-decisione sulle nomine che spettano al Governo, ma piuttosto si è invitato l'Esecutivo a procedere secondo criteri di trasparenza.

Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al Relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva.

(2168) SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2168, congiunzione con il disegno di legge n. 4367 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4367, congiunzione con il disegno di legge n. 2168 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2168, sospeso nella seduta del 25 novembre 1998.

Il presidente MIGONE ricorda che la Commissione ha già iniziato l'esame del disegno di legge n. 2168, di iniziativa del senatore Speroni, recante anch'esso ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini. Essendo successivamente pervenuto il disegno di legge n. 4367, di iniziativa governativa, invita la relatrice Salvato a riferire anche su tale testo, per poi procedere alla congiunzione dei due disegni di legge.

La relatrice SALVATO fa presente anzitutto che la Convenzione di Strasburgo, adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa, fa seguito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 1989, il cui articolo 4 impone agli stati contraenti di adottare ogni misura legislativa o amministrativa per dare attuazione ai diritti riconosciuti in tale accordo.

Oggetto della Convenzione è l'esercizio dei diritti da parte dei minori di anni 18 (denominati fanciulli), in particolare nelle procedure giudiziarie o amministrative in materia familiare. Si mira pertanto a dar concretezza al diritto del minore ad essere informato circa i propri interessi e le eventuali conseguenze di ogni decisione, nonché al diritto ad esser consultato personalmente su questioni che lo riguardano, con l'obbligo per le autorità giudiziarie di tener debitamente conto dell'opinione espressa dal fanciullo.

La Convenzione reca poi alcune disposizioni che richiederebbero modifiche alla legislazione statale, peraltro non previste dal testo del Governo. È questo il caso del diritto del minore a designare un proprio rappresentante speciale nelle procedure giudiziarie che lo riguardano – diritto attualmente non previsto dai codici – nonché della introduzione di figure di promozione dei diritti dei fanciulli, come il difensore civico per l'infanzia, la cui istituzione è stata più volte auspicata, da ultimo alla Conferenza nazionale sull'infanzia tenutasi a Firenze lo scorso anno. Si dovrebbero al-

trèsì prevedere strumenti di mediazione nei conflitti intrafamiliari, al fine di ridurre il più possibile i casi in cui il minore è costretto ad affrontare procedure giudiziarie.

È infine prevista l'istituzione di un comitato permanente con compiti di interpretazione della Convenzione e di controllo della sua attuazione, ma senza poteri sanzionatori nei confronti degli stati inadempienti. In definitiva la reale attuazione della Convenzione è affidata ai Governi e ai Parlamenti dei singoli stati; appunto per tale ragione bisogna porsi seriamente l'esigenza di rivedere le norme del codice civile e delle leggi in materia di scioglimento del matrimonio, separazione e affidamento familiare, per rafforzare la tutela processuale del minore.

La relatrice Salvato fa poi presente che anche la Commissione speciale in materia di infanzia, nel parere espresso sul disegno di legge in esame, osserva che «occorrerebbe individuare gli strumenti normativi per un rapido adeguamento della legislazione nazionale ai principi e ai contenuti della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli». Non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia, che sarebbe assai rilevante ai fini della introduzione di norme di adeguamento della legislazione nazionale.

In conclusione, propone di procedere alla congiunzione dei due disegni di legge ed eventualmente di costituire un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo congiunto.

Su proposta del presidente MIGONE, si procede alla congiunzione dei disegni di legge n. 2168 e 4367. Si apre poi la discussione.

Il senatore PORCARI, pur riconoscendo che la definizione di fanciullo come minore di 18 anni deriva dal testo della Convenzione, sottolinea che la capacità di discernimento non è legata solo all'età: è dunque assai problematico stabilire se un minore ha il discernimento sufficiente a poter esercitare i diritti di cui è titolare, sia pure con l'assistenza di un rappresentante da lui nominato.

Il senatore PIANETTA concorda con la Relatrice circa l'opportunità di modificare la legislazione vigente, per garantire realmente l'esercizio del diritto dei minori, soprattutto nelle procedure giudiziarie. Propone altresì che si proceda al più presto alla costituzione del comitato ristretto.

Il sottosegretario PALUMBO dichiara che il Governo è favorevole a procedere nel senso proposto dalla Relatrice e si impegna a collaborare con la Commissione, eventualmente anche presentando dati e proposte in sede di comitato ristretto.

Il presidente MIGONE propone che si proceda alla costituzione di un comitato ristretto, per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

393^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ASCIUTTI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Polidoro.

La seduta inizia alle ore 15,25.

AFFARE ASSEGNATO**La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 novembre 1999, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Brignone aveva svolto la sua relazione introduttiva. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore BISCARDI esprime anzitutto apprezzamento per la relazione introduttiva del senatore Brignone che ha rappresentato, a suo giudizio, una positiva introduzione ad un argomento di grande rilievo etico-politico, che deve prescindere dalle sue applicazioni pratiche. Essa ha altresì opportunamente focalizzato l'attenzione su uno dei profili essenziali della questione: la contestualizzazione dell'insegnamento di religione nelle diverse situazioni storico-politiche e culturali. Il relatore ha infatti svolto un approfondito *excursus* storico, sottolineando la maggiore o minore incidenza dell'insegnamento religioso nei programmi scolastici nell'ambito dei diversi contesti storico-politici e culturali: anzitutto, ha ricordato la legge Casati che, innovando significativamente rispetto alla precedente legislazione piemontese-sabauda, introduceva l'insegnamento della religione

cattolica in tutti gli ordini di scuola, fino all'università; indi, ha rammentato che tale insegnamento si attenuava, fino quasi a scomparire, nel periodo di governo della Destra storica ed era ulteriormente limitato nel periodo improntato alla cultura positivista di indirizzo politico socialista. Il relatore ha poi ricordato che, con la riforma Gentile, l'insegnamento religioso divenne fondamento e coronamento dell'istruzione. A tale proposito, il senatore Biscardi osserva tuttavia che, nell'ottica gentiliana e nell'ambito del «nazionalismo pedagogico», ciò era limitato all'istruzione elementare e solo dopo che Gentile lasciò il Ministero della pubblica istruzione l'insegnamento religioso fu incisivamente esteso a tutta l'istruzione pubblica pre-universitaria. Tale concezione ebbe poi la sua consacrazione nel Concordato del 1929, cui tuttavia – ricorda l'oratore – Gentile fu contrario. Successivamente, la componente fascista meno tributaria delle posizioni di Gentile ne diede un'interpretazione ancora più ampia. Nel 1985, infine, al Concordato furono apportate significative modifiche, conseguenti ad un contesto politico e sociale più aperto, con l'innovativa affermazione del valore della cultura religiosa e la riaffermazione che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano.

Ribadito quindi il carattere pattizio della normativa che regola l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, il senatore Biscardi rende poi esplicita la propria posizione culturale e politica, che si riassume in un concetto di laicità privo di pregiudiziali contrapposizioni. A tale riguardo, egli richiama le parole di Norberto Bobbio, secondo il quale lo spirito laico è la condizione per la convivenza di tutte le possibili culture e la laicità esprime un metodo piuttosto che un contenuto.

Alla luce di tali premesse, egli ripropone un quesito che, seppure eluso o evitato, risulta invece rafforzato dalla dinamica culturale e sociale del nostro tempo, che registra da un lato il rapido incremento della dimensione multietnica e pluriculturale e, dall'altro, il divampare di integralismi e fondamentalismi: se, nell'assumere come aspetto essenziale dell'istruzione il valore della cultura religiosa, non sia giunto momento di inserire, nella programmazione conseguente all'approvazione della riforma dei cicli scolastici e previe, ovviamente, opportune altre intese, un insegnamento di cultura religiosa che, vertendo su fatti religiosi nel loro sviluppo storico, non risulti emarginato nella prassi scolastica.

Il senatore Biscardi si sofferma poi sulla validità della norma vigente relativa alla nomina a tempo determinato degli insegnanti di religione cattolica e alla conseguente diversa posizione giuridica di questi ultimi nell'organico scolastico. Al riguardo, egli ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 1999 (con la quale la Corte giudicava infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'efficacia annuale della nomina degli insegnanti di religione): in tale sentenza, il giudice costituzionale riteneva che la asserita lesione del principio di eguaglianza fra la posizione giuridica degli insegnanti di religione e quella dei docenti di altre discipline non sussistesse, sia quanto all'assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale docente sia quanto alla configurazione dell'assoluta precarietà di tali insegnanti. Poiché l'in-

carico annuale si intende infatti confermato qualora permangano le condizioni e i requisiti richiesti, il medesimo è di fatto assimilato al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera. Inoltre, il giudice costituzionale giudicava la scelta dell'incarico coerente con le peculiarità dell'insegnamento. Proprio in ragione di tale peculiarità, detto insegnamento è d'altronde impartito, nel rispetto della libertà di coscienza, in conformità alla dottrina della Chiesa e l'idoneità degli insegnanti deve essere riconosciuta dall'autorità ecclesiastica, ferma restando la nomina disposta dalla autorità scolastica, di intesa con quest'ultima.

Appare pertanto del tutto evidente che l'insegnamento della religione cattolica, nonché – conseguentemente – la disciplina dello stato giuridico degli insegnanti, non possono fuoriuscire dai limiti della legislazione pattizia, che attribuisce alla Chiesa il potere di riconoscimento dell'idoneità e quello connesso di revoca per accertata carenza di requisiti, e impone allo Stato l'accettazione di tale condizione, pur nel rispetto della tutela costituzionale della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori. Ne consegue che rappresenterebbe un grave *vulnus* all'autonomia dello Stato prevedere che quest'ultimo assuma ulteriori obblighi derivanti dal potere di revoca dell'ordinario diocesano nei casi previsti dal diritto canonico.

Il senatore Biscardi affronta infine la questione degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione nell'organizzazione scolastica. A tale riguardo ricorda che la Corte costituzionale, all'eccezione di incostituzionalità relativa all'inserimento di questo insegnamento nell'ordinario orario di lezione in quanto discriminatorio per gli alunni non avvalentisi, rispondeva in senso contrario, nulla rilevando sulla costituzionalità di una collocazione extra-orario e rimettendo anzi la soluzione alla discrezionalità dell'Esecutivo o alla valutazione del legislatore. Egli osserva pertanto che proprio l'elaborazione del programma di attuazione della riforma dei cicli scolastici rappresenta la sede opportuna per risolvere la questione, in connessione con la ridefinizione dei contenuti e dei programmi delle diverse discipline.

Conclusivamente, egli rinnova l'invito ad una riflessione sull'opportunità di una diversa collocazione dell'insegnamento della cultura religiosa e, quanto agli aspetti pragmatici, suggerisce di ridefinire la questione degli alunni non avvalentisi in connessione con la ridefinizione degli orari e dei programmi conseguente alla riforma dei cicli scolastici. Quanto infine allo stato giuridico degli insegnanti, ritiene che il problema della stabilità possa essere anche risolto positivamente, senza tuttavia dimenticare che l'assimilazione agli altri docenti comporta l'applicazione delle norme sul reclutamento a carattere concorsuale e deve comunque avvenire nel rispetto della disciplina pattizia.

Il senatore RESCAGLIO ricorda il lungo travaglio culturale che ha condotto alle intese pattizie sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola statale. Purtroppo, infatti, gli inevitabili limiti connessi a qua-

lunque tipo di insegnamento, in quanto legati alla personalità dei docenti, hanno reso difficile riconoscere l'impronta culturale della religione cattolica ed il significato dei suoi contenuti. Nella attuale situazione di crisi della famiglia, in cui si registrano problematiche di particolari gravità con riguardo all'universo giovanile, appaiono invece di particolare importanza i valori preminenti della religione cattolica, che hanno innegabilmente dato un senso alla storia educativa del nostro Paese. Si augura quindi che il dibattito in corso sia propedeutico ad una sollecita ripresa dell'esame dei disegni di legge relativi allo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (atti Senato nn. 662 e abbinati), attraverso i quali sia possibile assicurare un corretto inquadramento del problema e una riconquista dell'identificazione morale e culturale nei valori fondamentali del cattolicesimo.

Il senatore FOLLONI esprime a sua volta vivo apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Brignone, alla quale riconosce in particolare il merito di aver finalmente richiamato al centro del dibattito il nuovo Concordato quale termine di riferimento essenziale per il legislatore statale. Da tale riferimento non è possibile prescindere, tanto che – a suo avviso – ove a livello parlamentare emergessero orientamenti difformi, non sarebbe praticabile strada diversa dalla denuncia del Concordato stesso.

La relazione pone quindi il problema di valutare la politica seguita dal Governo in tema di insegnamento della religione cattolica, ricercandone limiti e incongruenze. Invero, delle varie problematiche emerse, alcune hanno trovato una risposta soddisfacente e coerente ai principi concordatari (la collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro orario), altre invece ancora la attendono: si pensi alla collocazione di quella materia nel quadro curricolare e alla connessa partecipazione dei suoi docenti alle sedi collegiali di giudizio.

Tali difficoltà vanno ascritte – egli ritiene – ad un incompleto accoglimento della maturazione avvenuta nella posizione dello Stato di fronte all'insegnamento della religione cattolica, nel passare dal Concordato del 1929 alla sua modifica del 1984. Tale maturazione ha consentito una nuova concezione della cultura religiosa e una considerazione dell'insegnamento della religione cattolica – ferma restando la tutela della libertà di coscienza del singolo – quale parte integrante, non separabile, della complessiva formazione scolastica spettante al giovane che ha scelto di avvalersene. Si tratta di una visione post-conciliare e rispettosa dei principi della laicità. L'incompleto accoglimento di quella maturazione ha condotto poi – nel timore di una lesione della sovranità statale sul complessivo ordinamento scolastico – ad erigere una parete impermeabile fra l'insegnamento della religione cattolica e gli altri insegnamenti, in contraddizione con lo spirito concordatario. Occorre invece che il legislatore sappia determinare il giusto livello di osmosi fra i due ambiti, certo senza inopportune commistioni ma, d'altra parte, evitando di cadere nell'errore di credere che l'autonomia dello Stato e della Chiesa debba condurre alla totale separazione.

La senatrice BRUNO GANERI esprime a sua volta vivo apprezzamento per la relazione, che ha richiamato l'attenzione su un problema complessivo i cui vari aspetti troppo spesso non solo non sono stati affrontati con l'opportuno spirito di laicità, ma addirittura non sono stati affrontati del tutto. La conseguenza è stato, per intere fasce generazionali di studenti, lo sperimentare sulla propria pelle un senso di incertezza e di lacerazione riguardo all'effettivo significato dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito della scuola. Gli stessi insegnanti di tale disciplina, del resto, hanno sofferto in prima persona tale lacerazione, con riferimento al nodo dello stato giuridico.

Invero la disciplina pattizia non è stata pienamente recepita in tutte le sue significazioni: la stessa formulazione della valutazione su un apposito modulo, separato dalla pagella, induce fatalmente negli studenti la percezione della diversità di tale disciplina dalle altre.

Oggi l'avvio della riforma dei cicli scolastici rende indifferibile l'impegno ad affrontare il problema in tutte le sue implicazioni e ad elaborare soluzioni appaganti: ella ricorda le questioni tuttora irrisolte della collocazione oraria (fonte in passato di tante discussioni nelle scuole) e della disciplina per i cosiddetti studenti non avvalentisi, sovente collocati in situazioni che non è esagerato definire aberranti.

Auspica in conclusione da parte di tutti un approccio pienamente laico a tali problemi, evitando impostazioni unilaterali che impedirebbero ancora una volta di conseguire soluzioni adeguate.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente OSSICINI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

351^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE RERFERENTE***(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*****(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*****(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*****(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*****(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*****(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento.*****(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*****(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori***

(3948) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva

– e voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(4437) CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1138, 945, 1277, 1384, 1911, 3122, 3143, 3305, 3572, 3694 e 3948, congiunzione con il disegno di legge n. 4437 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4437 e congiunzione con il seguito dell'esame dei predetti disegni di legge e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che il disegno di legge n. 4437 è stato deferito nei giorni scorsi alla Commissione ed è volto a modificare talune norme della legge Mammì in materia di tutela dei minori, in particolare sanzionando adeguatamente il divieto di trasmettere programmi a contenuto pornografico. Poiché la normativa da esso recata è strettamente connessa a quella di cui all'articolo 11 del testo adottato dal Comitato ristretto in sede di esame del disegno di legge n. 1138, avverte che la trattazione proseguirà congiuntamente con quest'ultimo disegno di legge e gli altri ad esso connessi. La Commissione prende atto.

Nel prosieguo della discussione generale, ha la parola il senatore RAGNO, il quale si sofferma in particolare sulle norme riguardanti le risorse pubblicitarie ricordando come la disciplina vigente risulti già oggi più severa rispetto a quella stabilita dalla direttiva europea del 1997. Il disegno di legge 1138 rende ancora più drastica la riduzione dell'offerta delle televisioni commerciali con una diminuzione di spazi di comunicazione televisiva per le imprese operanti nel territorio italiano. Esso non tiene conto che, come ha sottolineato recentemente la Corte di giustizia dell'Unione europea, ogni vincolo alla emissione di pubblicità televisiva, incidendo sull'offerta da cui le emittenti commerciali traggono la loro unica fonte di sostentamento, rappresenta una limitazione della fondamentale libertà di diffusione. Il disegno di legge 1138, in pratica, segue purtroppo una direzione assolutamente opposta a quella della direttiva citata inasprendone puntualmente tutte le limitazioni. Per queste ragioni, il suo Gruppo non può che esprimere una netta contrarietà al contenuto normativo della proposta del Governo.

Il senatore SEMENZATO, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione a suo tempo svolta dal senatore Rognoni e poi fatta propria dal presidente Petruccioli, ricorda preliminarmente che una delle spinte più forti al processo di riforma del sistema televisivo deriva dalla situazione di lesione del pluralismo sottolineata da una ormai famosa sentenza della Corte costituzionale ed oggi all'esame della neo istituita Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni, che ha in corso una istruttoria per l'accertamento di eventuali posizioni dominanti vietate. Si avverte ancor più forte oggi il problema della disciplina della fase di passaggio dall'analogico al digitale, sistema quest'ultimo che per le sue caratteristiche tecniche potrà porre il tema del pluralismo in modo nuovo, ma nessuno può pensare che la fase di transizione si dissolva in una situazione di semplice continuità tra analogico e digitale. È infatti sbagliato ritenere che un veloce passaggio alla realizzazione del digitale terrestre possa risolvere ogni problema tanto da suggerire – come ha proposto il senatore Baldini – di concedere risorse aggiuntive agli attuali competitori per favorire il rapido superamento della fase transitoria. Il nodo del pluralismo non si risolve su questa base, anche perché appare alquanto ottimistico ipotizzare per l'anno 2006 il completamento di questo processo se si tiene conto delle enormi difficoltà tecnologiche sottese all'introduzione del sistema digitale. Inoltre, non è ancora chiaro se il digitale terrestre si porrà in competizione con quello satellitare nel campo delle *pay-tv* o se esso sia invece destinato a sostituire l'attuale televisione generalista in chiaro. Dunque, non è possibile attendere il 2006 per affrontare il nodo del pluralismo che è invece più che mai attuale.

In materia di affollamenti pubblicitari ci si trova tuttora in una situazione di scarsi controlli e di confusione favorita dalla continua polemica tra Rai e Mediaset sullo sfondamento degli attuali tetti. Oggi non è più sufficiente cambiare gli affollamenti pubblicitari affinché le risorse si dirigano verso la carta stampata o verso l'emittenza locale, né questo è più il problema principale: la vera esigenza è quella di spingere le risorse verso il digitale ed il multimediale. Per quanto riguarda il servizio pubblico, poi, è preferibile aumentare il canone, portandolo a livelli europei piuttosto che aumentare la pubblicità, evitandosi così intrecci pericolosi tra servizio pubblico e mercato. La situazione è tale che un atteggiamento realistico e prudente suggerirebbe quindi di stralciare dal disegno di legge n. 1138 gli articoli riguardanti gli affollamenti pubblicitari – che sono quelli più controversi – facilitando così il varo della riforma in materia digitale, di emittenza locale, di struttura della Rai e di tutela dei minori e dei consumatori.

Dopo essersi soffermato sulla necessità di garantire all'emittenza locale maggiore autonomia, considerata la sua importanza sociale, analizza la situazione della Rai ritornando sulla necessità di separare il servizio pubblico dal mercato. La riorganizzazione della Rai come *holding* fa sì che essa si articoli in una serie di società aperte ai capitali privati operanti sul mercato. Tale struttura rappresenta quindi il modo più adeguato per rispondere nel contempo al *referendum* popolare in materia di proprietà pubblica della Rai e all'esigenza di tenere separato ciò che è legato al canone da ciò che è proprio del mercato. In tale direzione, peraltro, il testo in esame dovrebbe essere meglio perfezionato. Va poi ribadita l'importanza della costituzione di una fondazione che sia garante delle finalità del servizio pubblico e deve essere ribadita la necessità che utenti e con-

sumatori compaiano sempre più come soggetti attivi nel sistema delle telecomunicazioni.

Le norme sulla pubblicità dovranno essere tali da meglio garantire gli utenti in generale ed i minori in particolare ed infine, poiché lo sviluppo del digitale terrestre porrà seri problemi di impatto ambientale e di inquinamento elettromagnetico, sarà opportuno che la nuova legge preveda vincolanti indicazioni in ordine ai limiti di emissione a tutela della salute dei cittadini.

Il senatore FALOMI esprime l'avviso favorevole del suo Gruppo al testo adottato dal Comitato ristretto, pur ritenendo che esso possa essere ancora migliorato. Ciò premesso, osserva che tutti convengono sulla necessità di favorire la crescita e lo sviluppo del settore radiotelevisivo. Le divergenze si registrano circa l'idoneità del provvedimento in esame a raggiungere o meno tale scopo. Ora, confrontando la situazione nazionale con quella degli altri Paesi europei, si può verificare come sia inesatto sostenere che il disegno di legge n. 1138 soffochi il sistema radiotelevisivo. In Europa, infatti, la distribuzione delle risorse pubblicitarie è tale da evidenziare l'anomalia tutta particolare del nostro Paese, l'unico dove tale distribuzione è squilibrata nettamente a vantaggio della televisione e a danno della carta stampata. È chiaro che tale anomalia va messa in correlazione con l'insufficiente livello di sviluppo del settore radiotelevisivo. Bisogna pertanto intervenire modificando anche le aspettative delle imprese rispetto alla pubblicità e pensando ad un diverso utilizzo delle risorse che ne derivano. Per quanto concerne poi la critica secondo cui il disegno di legge n. 1138 sarebbe troppo restrittivo rispetto alla vigente normativa europea, va precisato che quest'ultima fissa solo i limiti minimi di affollamento pubblicitario lasciando liberi i Paesi membri di intervenire con leggi più restrittive. Basti pensare che per i canali radiotelevisivi commerciali inglesi il tetto è di sette minuti per ora, pari all'11,6 per cento di affollamento orario, mentre la proposta del Governo con il disegno di legge n. 1138 si attesta al 18 per cento lasciando quindi margini ben più ampi.

Il senatore LO CURZIO esprime il suo avviso favorevole tanto al testo del disegno di legge n. 1138, come rivisitato dal Comitato ristretto, quanto alla posizione espressa dal relatore Rognoni a suo tempo e poi ribadita dal presidente Petruccioli, nella convinzione che il provvedimento favorisca il pluralismo della comunicazione senza intenti punitivi nei confronti di alcuno. Piuttosto, esso dovrebbe essere perfezionato nella parte relativa all'emittenza locale, per dare a questa maggiore spazio e respiro. Per quanto concerne la materia pubblicitaria, esso appare coerente con la direttiva europea ed anzi è auspicabile che la disciplina della distribuzione delle risorse possa favorire un riequilibrio nel rapporto tra televisione e stampa.

Conclusasi la discussione generale, il senatore BALDINI, preso atto che alcuni senatori della maggioranza hanno avanzato proposte che meritano un'attenta valutazione (come lo stralcio della materia pubblicitaria ipotizzato dal senatore Semenzato) chiede che lo svolgimento delle repliche sia rinviato ad altra seduta.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che lo svolgimento delle repliche nella seduta odierna non incide minimamente sulla esigenza di riflessione correttamente prospettata dal senatore Baldini, in quanto eventuali proposte di stralcio saranno senz'altro attentamente valutate assieme agli emendamenti che saranno presentati. Procede quindi alla sua replica, osservando preliminarmente come la coincidenza temporale di questo dibattito con quello sulla *par condicio* non è certo ascrivibile ad una precisa volontà della maggioranza di arrivare ad una sorta di «resa dei conti» in materia radiotelevisiva. È proprio questa la sede ove meglio si può fare giustizia di tale erronea interpretazione: la storia del disegno di legge n. 1138 è ben antecedente a quella dei provvedimenti sulla *par condicio* e se l'esame di questo disegno di legge si è trascinato sino ad oggi ciò è dovuto al fatto che sia la maggioranza sia l'opposizione sono sempre state consapevoli della delicatezza e della difficoltà della materia da esso trattata, tanto che da parte della maggioranza non si è mai voluto forzare la situazione, bensì tentare sempre di ricercare un dialogo con l'opposizione. Nel contempo, la Commissione ha giustamente ritenuto di affrontare l'esame di altri provvedimenti ritenuti più urgenti e di più facile soluzione, come quelli relativi ai settori dei trasporti e dei lavori pubblici.

La delicatezza e la difficoltà della materia ha indotto anzi taluni senatori a suggerire un approccio prudente, proponendo di affrontare prima talune questioni e lasciando sullo sfondo quelle più delicate, in particolare quella degli affollamenti pubblicitari. È noto infatti che il disegno di legge si articola su tre grandi temi: la struttura della Rai, la materia pubblicitaria e il riassetto dell'emittenza locale.

Per quanto concerne la Rai, dovrà essere definita in primo luogo la sua struttura societaria e quindi la composizione dei suoi organi avendo ben presente l'obiettivo di separare, più di quanto non accada oggi, la politica dalla gestione del servizio pubblico, in modo che la Rai sia meno condizionata dalla politica di quanto non sia accaduto finora. Sotto tale profilo, l'ipotesi della *holding* è senz'altro condivisibile, ma oltre a questo si può immaginare l'introduzione di norme volte a separare nettamente la gestione societaria dall'organo politico di vigilanza, nonché prevedere che alla gestione partecipino rappresentanti degli enti locali e degli utenti, senza escludere nessuna delle ipotesi che sono state avanzate nel corso del dibattito, purché sia chiara la finalità di evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo sia di spettanza della maggioranza di governo.

Per quanto riguarda la struttura societaria, poi, non si potrà non tenere conto del pronunciamento popolare che ha avuto luogo con il *referendum* con il quale si è eliminato il divieto all'ingresso di privati.

Dopo aver registrato con soddisfazione che per quanto riguarda la materia dell'emittenza locale si registrano maggiori convergenze e minori difficoltà di percorso, nella consapevolezza che occorra razionalizzarne il numero evitando però di impoverire il pluralismo che da esse scaturisce, il presidente Petruccioli passa a trattare della materia pubblicitaria, ravvisando in primo luogo la necessità di tenere ben presente la normativa europea più volte citata nel corso del dibattito. Il problema della distribuzione delle risorse pubblicitarie ed in particolare dell'eccessivo ed anormale squilibrio a favore della televisione rispetto alla carta stampata deve essere senz'altro affrontato, tenendo però presente che esso è insito nel sistema italiano in quanto si fonda sulla ormai cronica ed oggettiva debolezza nella quale versa in Italia il settore della carta stampata, la cui penetrazione nel mercato è assolutamente inferiore a quella che si registra negli altri più avanzati Paesi europei.

Per quanto concerne il passaggio dall'analogico al digitale, non v'è dubbio che esso debba essere favorito e realizzato entro tempi certi, anche per il bene del pluralismo. Se è lecito dubitare che nell'anno 2006 si sarà perfezionato tale passaggio, è anche vero che risolvere in modo soddisfacente il problema del pluralismo all'interno del sistema analogico è assai più difficile, tenuto conto della rigidità stessa della risorsa analogica. Un passaggio il più possibile rapido al sistema digitale, quindi, potrà senz'altro portare definitivamente a compimento il processo di perfezionamento del pluralismo.

Fa presente infine che, per quanto concerne l'ulteriore *iter* del provvedimento, se la maggioranza volesse arrivare all'esame in Assemblea senza che la Commissione abbia concluso i suoi lavori, essa potrebbe tranquillamente raggiungere questo obiettivo utilizzando – come già accaduto per altri importanti provvedimenti – gli strumenti regolamentari. Egli auspica, anche in qualità di Presidente della Commissione, che ciò non accada, in quanto ritiene che la Commissione stessa, concludendo i suoi lavori, potrà indicare con precisione i punti di accordo e di disaccordo rendendo più trasparente ed efficace – anche e soprattutto a vantaggio delle opposizioni – l'*iter* successivo. Dal canto suo, la maggioranza dovrà essere capace di individuare coraggiosamente le questioni dove l'assenza di accordo si rivelerà insuperabile.

Ha quindi la parola il sottosegretario LAURIA, il quale ringrazia la Commissione per il lavoro sin qui svolto ed esprime apprezzamento tanto per la relazione svolta dal senatore Rognoni, quanto per la posizione successivamente espressa dal presidente Petruccioli. Avverte subito che il Governo è sempre stato aperto al confronto con tutte le parti politiche e continuerà ad esserlo, accogliendo sin d'ora l'invito alla chiarezza brillantemente avanzato dal presidente Petruccioli. Resta ferma, comunque, la contrarietà del Governo allo stralcio della normativa sulla Rai, a cui si aggiunge la sua personale perplessità anche all'ipotesi di stralcio del tema pubblicitario avanzato oggi da taluni oratori, in quanto ritiene che la materia debba essere affrontata nella sua globalità. Il Governo è pe-

raltro disponibile a valutare qualunque posizione sulla natura e la composizione degli organi della Rai e riafferma la necessità di accelerare il passaggio al digitale, compatibilmente con le difficoltà tecnologiche esistenti; per quanto riguarda gli affollamenti pubblicitari, ricorda altresì che il provvedimento rispetta la direttiva comunitaria e non è affatto punitivo nei confronti di alcun soggetto operante nel mercato, visto che continua a consentire il rastrellamento delle risorse anche ad imprese che detengono tre concessioni nazionali, cosa che non ha riscontro in altri Paesi europei. Ritiene comunque – concludendo – che il superamento del duopolio appare un requisito imprescindibile se si vuole veramente riformare il settore rendendolo più moderno e più rispondente all'evoluzione tecnologica.

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione conviene quindi che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti verrà deliberata nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

321^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA GRAVE SITUAZIONE DEI LAVORATORI DELLA POLENGHI-LOMBARDO E SULLE CONSEGUENTI INIZIATIVE DA ASSUMERE

Il senatore PIATTI richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sulla grave situazione in cui versano i lavoratori della Polenghi-Lombardo in seguito all'annuncio di un piano di ristrutturazione (che prevede oltre 1.100 unità lavorative in esubero) da parte della Parmalat. Nel segnalare che tale situazione è stata oggetto di una interrogazione, (di cui è primo firmatario) presentata ai Ministri dell'industria, delle politiche agricole e forestali e del lavoro, sottolinea l'esigenza di porre all'ordine del giorno tale strumento ispettivo, ricordando che è in corso una delicata trattativa al riguardo, con l'intervento anche del Ministero dell'industria, che potrebbe consentire una riorganizzazione produttiva, che, pur rispettosa delle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali. Segnala altresì di avere indirizzato alle presidenze delle tre Commissioni competenti anche una lettera per chiedere l'audizione di una rappresentanza dei lavoratori del gruppo Parmalat e delle organizzazioni sindacali interessate, ipotizzando anche l'eventualità di prevedere un sopralluogo di una delegazione delle tre Commissioni in relazione alle realtà produttive più colpite dal processo di ristrutturazione.

Il senatore BUCCI si associa alle richieste avanzate dal senatore Piatti stigmatizzando che si assiste ad una gestione delle relazioni industriali «da medioevo», tenuto conto che circa seicento famiglie versano

in un grave stato di angoscia a seguito delle notizie sui preannunciati esuberi. Nel sottolineare quindi le carenze che si sono registrate nell'azione del Governo (con particolare riferimento all'azione del Ministro dell'industria *pro tempore* Bersani), osserva che tale inazione ha consentito alla Parmalat di attuare comportamenti che non hanno alcun riscontro nelle prassi di politica industriale e di relazioni industriali degli altri Paesi.

Conviene quindi sulla esigenza di prevedere, oltre al ricorso agli strumenti ispettivi, anche l'ipotesi dell'audizione delle rappresentanze sindacali interessate.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto dell'aggravarsi della situazione della Polenghi-Lombardo (peraltro già segnalata dai senatori Piatti e Bucci) fa rilevare che lo strumento ispettivo, cui ha fatto riferimento il senatore Piatti è stato assegnato alla Commissione industria alla cui Presidenza segnalerà ulteriormente la rilevanza della questione.

Quanto all'ipotesi di un'audizione (o anche di prevedere un sopralluogo da parte di una delegazione delle tre Commissioni interessate) fa rilevare che la questione potrà essere affrontata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocata al termine della seduta di domani.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO informa la Commissione che è stato presentato dal relatore un testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), già a disposizione dei Commissari.

Il relatore MURINEDDU illustra il testo unificato, da lui proposto, dando conto della formulazione dell'articolato, elaborato sulla base dei vari disegni di legge assegnati alla Commissione. In particolare precisa che all'articolo 1 ha ritenuto opportuno definire in via legislativa le distinte ipotesi del reimpianto o del rimpiazzo, cui fa riferimento successi-

vamente il testo; precisa ulteriormente che l'articolo 2 definisce le condizioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, precisando che la diversa misura del contributo per le colture DOC e IGT fa riferimento ai diversi prezzi esistenti sul mercato; precisa infine che l'articolo 3 prevede la concessione, a domanda, dell'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre l'articolo 4 prevede la concessione del contributo anche a chi ha effettuato l'estirpazione, l'impianto e il reimpianto anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento in esame (purché la richiesta sia documentata e motivata da ragioni sanitarie); infine l'articolo 5 prevede la clausola di copertura finanziaria dello stanziamento pari a 25 mld.

Il senatore BETTAMIO dichiara di convenire sul testo proposto dal relatore, osservando che si prevede, oltre all'indennizzo vero e proprio, anche l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali; sottolinea altresì che l'articolo 4 appare meno rigoroso rispetto alle condizioni richieste per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2.

Il senatore CUSIMANO si dichiara d'accordo sul testo unificato proposto dal relatore.

Il senatore MINARDO, pur convenendo sul testo proposto, fa rilevare che all'articolo 2, comma 1 lettera *a*), occorrerebbe verificare se la condizione prevista sia sempre realizzabile, mentre con riferimento alla successiva lettera *b*) sarebbe opportuno fare riferimento a barbatelle certificate.

Il senatore BEDIN, nel convenire sul testo proposto esprime alcune perplessità sulle previsioni di cui all'articolo 3 che andrebbero ulteriormente approfondite.

Il senatore SARACCO si dichiara d'accordo sul testo proposto dal relatore osservando che il provvedimento potrà rivelarsi utile ed efficace anche come strumento di prevenzione del rischio che si sviluppino ulteriori focolai.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene all'unanimità di adottare quale testo base il testo proposto dal relatore e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base testè adottato alle ore 18 di mercoledì 16 febbraio.

Il sottosegretario DI NARDO, nel prendere atto dell'unanimità registrata in Commissione sull'adozione del testo base, si riserva di formulare in proseguio eventuali osservazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE**(4376) Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato da parte del relatore il preannunciato emendamento che riformula il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame (emendamento pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Precisa al riguardo che la Commissione bilancio, in sede di esame di tale emendamento ha espresso un nuovo parere di nullaosta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato lettura del nuovo emendamento, i senatori Piatti e Cusimano dichiarano di convenire sul testo proposto.

Ha quindi la parola il senatore GERMANÀ, il quale, nell'esprimere una valutazione favorevole sull'emendamento 1.1. (che affronta una questione da lui segnalata sin dall'inizio e che ritiene sia riconducibile alla sua iniziativa), chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla somma di sessanta miliardi, utilizzati per il fermo bellico di pesca a valere sulle risorse preordinate per il Fondo centrale per il credito peschereccio che viene solo in parte rifinanziato.

Il relatore BARRILE sottolinea che il provvedimento in discussione si occupa di reintegrare sostanzialmente la quota italiana delle somme utilizzate, pur osservando che la questione sollevata, pur non avendo preciso riferimento al provvedimento in discussione, è sicuramente rilevante.

Il rappresentante del Governo, nel riservarsi di fornire chiarimenti su tale questione, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1. del relatore.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare ai sensi dell'articolo 30, comma 2, pone in votazione l'emendamento 1.1. che viene accolto all'unanimità.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che tutti gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 gennaio u.s.) sono stati già illustrati e che è pervenuto altresì il parere della 2^a Commissione sugli emendamenti di competenza.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti all'esame della Commissione.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 01.100 (in quanto elimina Fondi di grande interesse per il settore), nonché sull'emendamento 1.100 (precisando che si tratta di questione già prevista da autorizzazione ministeriale). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.102 e 2.100 e parere contrario sugli emendamenti 3.101 e 4.101 (alla luce anche del parere contrario della 1^a Commissione); esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.102, 4.2 e 5.100, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 5.101, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104 e 7.101; espresso quindi parere favorevole sugli emendamenti 7.100 e 8.100, esprime parere contrario sugli emendamenti 8.101 (stante il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della 5^a Commissione) e 8.1 (in quanto superato). Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 8.0.202 e 8.0.203, nonché sull'emendamento 8.0.201 e 8.0.204; dichiara quindi di riformulare l'emendamento 8.0.200, in ottemperanza al parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione emesso dalla Commissione bilancio, esprimendo quindi parere favorevole sull'emendamento 8.0.200 (nuovo testo) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Dopo aver dichiarato di ritirare, a seguito del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della 5^a Commissione, gli emendamenti 8.0.205 e 10.0.200, il relatore esprime parere contrario sugli analoghi emendamenti 8.0.206 e 8.0.208, nonché sull'emendamento 8.0.207 (stanti i pareri contrari espressi, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5^a Commissione).

Dopo essersi rimesso al Governo sull'ordine del giorno 0/3358/3/9 e aver invitato il presentatore a ritirare l'ordine del giorno 0/3358/4/9 (superato da disposizioni approvate con la manovra di bilancio), il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.100, 10.101, 10.102, 10.0.201, 10.0.202, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 10.0.6 e 10.0.7 (stanti i pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressi dalla 5^a Commissione); espresso altresì parere contrario, per analoghe ragioni sugli emendamenti 10.0.203 e 10.0.204, il rela-

tore si rimette al Governo sugli ordini del giorno 0/3358/2/9 e 0/3358/1/9, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno 0/3358/5/9 (in quanto affronta materia già regolata in ambito regionale).

Su proposta del Presidente la Commissione rinvia il seguito dell'esame.

(1572) MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996

(3355) PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura

(3541) FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura

(3556) CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»

(3568) BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, nel testo unificato sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 18 gennaio u.s. sono stati illustrati gli emendamenti, fino all'articolo 5 incluso, al testo unificato. Invita quindi a procedere alla illustrazione dei restanti emendamenti.

Sono quindi dati per illustrati dai rispettivi presentatori tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Sono poi dati per illustrati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 7.36, 7.1, 7.37 (in ordine al quale il senatore BETTAMIO precisa che la proposta intende agevolare nella stipula dei contratti di assicurazione le società di piccole dimensioni), nonché gli emendamenti 7.27, 7.45, 7.28 e 7.44.

Dopo che il RELATORE ha dato per illustrato l'emendamento 7.16, precisando che con tale proposta ha inteso specificare i vari tipi di forme associate, ha la parola il senatore CUSIMANO il quale rileva che tale formulazione appare più limitativa. Sono altresì dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 (con una precisazione del senatore BETTAMIO che si riserva di riformulare l'emendamento 7.29). Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti riferiti ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.39, che viene ritirato dal senatore CUSIMANO, mentre il senatore BETTAMIO segnala che l'emendamento 7.33 intende ovviare ai casi in cui non esistano dati assicurativi rilevanti, e il relatore PREDÀ precisa che l'emendamento 7.20 intende rispondere ad esigenze di liberalizzazione. Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Su proposta del senatore RECCIA e tenuto altresì conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 10 febbraio, alle ore 15, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4457, recante la conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8: «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4204, 4210, 4241 e 4329

Art. 1.

1. Per il risarcimento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata», e per la parziale copertura dei costi di estirpazione, di reimpianto o di rimpiazzo si applicano in favore delle aziende agricole singole o associate interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di 25 miliardi di lire per l'anno 1999. Per reimpianto si intende la sostituzione integrale dei vitigni di ogni singola particella colturale, mentre per rimpiazzo si intende la sostituzione di singoli vitigni all'interno della stessa particella colturale.

Art. 2.

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che il reimpianto avvenga nell'ambito territoriale della stessa zona nella quale il beneficiario disponga di altre particelle;
- b) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle, che devono essere garantite esenti da fitoplasma;
- c) che i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 siano i conduttori del vigneto a qualunque titolo.

2. Nel caso in cui, per motivi sanitari, accertati dai competenti organi regionali, non sia possibile effettuare il reimpianto di cui alla lettera a) del comma 1 su nessuna particella colturale dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento per gli impianti specializzati in colture DOC e IGT e del 50 per cento per i vigneti non specializzati.

3. Il contributo può essere erogato unicamente a consuntivo ed a reimpianto o rimpiazzo avvenuti.

4. I rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui all'articolo 1 sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 3.

1. Alle aziende agricole singole od associate, di cui all'articolo 1, è concesso a domanda, l'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Art. 4.

1. Il contributo è concesso anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione, il reimpianto o il rimpiazzo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione che l'intervento è stato eseguito per motivi sanitari.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.3 «Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2000, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il relativo riparto è disposto dal Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4376**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 26 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2000, quanto a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 10 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.»

1.1

BARRILE, *relatore*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3358**Art. 8.**

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. ...

(Misure di accompagnamento sociale)

1. È istituita, per gli anni 2000, 2001 e 2002, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, per periodi superiori a 40 giorni consecutivi, disposte dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono disposte le modalità tecniche di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa di 40.000 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.200 (Nuovo testo)

BARRILE, *relatore*

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

291^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Letta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CAPONI avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa in titolo. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

Il presidente CAPONI, nel dare la parola al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo svolgimento delle sue comunicazioni, precisa che esse riguarderanno il programma di attività del Ministero con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di liberalizzazione nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Il ministro LETTA ritiene che il periodo di tempo a disposizione del Governo, quantificabile in circa un anno di attività, sia sufficiente a realizzare interventi significativi nei principali settori di competenza del Ministero. Si tratta di completare le linee di azione già delineate nel corso

della prima parte della legislatura, assicurando continuità all'attività portata avanti sotto la guida del ministro Bersani.

Il principale obiettivo che occorre perseguire, a suo avviso, è quello di ridurre il differenziale, tuttora riscontrabile rispetto alla media europea, del tasso di inflazione. Gli importanti successi ottenuti nel campo della unificazione monetaria attraverso la stabilizzazione dei cambi e il risanamento dei conti pubblici consentono di concentrare gli sforzi sul controllo dei prezzi e delle tariffe. Il livello attuale del tasso di inflazione non costituisce un elemento di preoccupazione in sé, ma richiede di eliminare le cause strutturali che determinano un differenziale dello 0,5 per cento circa rispetto alla media europea. In tal modo, si produrrebbe un vantaggio diretto per i consumatori e per le imprese, che non sarebbero più gravate da una penalizzazione nella competitività internazionale.

Ricorda che, per ciò che concerne l'attuazione del decreto di liberalizzazione del settore elettrico ed il recepimento della direttiva sul gas, il Governo è impegnato a rispettare le scadenze stabilite dalla legge. È necessario che i provvedimenti che dovranno essere assunti siano finalizzati a determinare una effettiva riduzione delle tariffe e dei costi energetici: ciò sarà possibile delineando un percorso di liberalizzazione equilibrato, che non si limiti ad interventi rivolti alle fasi terminali della distribuzione, ma riguardi le diverse fasi del processo produttivo. In tal modo potranno essere evitate le difficoltà che si sono riscontrate in taluni settori, come quelli delle assicurazioni e dei carburanti, in cui la liberalizzazione del mercato non ha ancora prodotto l'effetto di riduzione dei prezzi e delle tariffe.

Il Ministro prosegue sottolineando che, per quanto riguarda il mercato elettrico, il Governo è impegnato a istituire la borsa dell'energia entro la fine dell'anno. Si tratta di un obiettivo ambizioso per i tempi estremamente ristretti: occorrerà, infatti avviare immediatamente l'attività dell'ente gestore e successivamente dell'acquirente unico. Ritiene, tuttavia, che vi sia la concreta possibilità di giungere al traguardo entro i termini prefissati. Contemporaneamente, appare indispensabile accelerare la dismissione delle centrali elettriche Enel, anticipando la scadenza fissata al dicembre 2002 e ottenendo risultati significativi già entro la fine dell'anno. Per questo si è deciso di procedere attraverso la forma della trattativa diretta, su cui peraltro la Commissione europea ha formulato una valutazione positiva. Fa presente che la vendita delle centrali rappresenta un utile strumento di stimolo per il mercato, come è dimostrato anche dalla significativa crescita dei valori azionari del settore. L'operazione viene condotta in accordo con le parti sociali e con una particolare attenzione alla tutela dei livelli occupazionali.

A suo avviso i segnali che si riscontrano consentono di proseguire nell'azione avviata con prospettive ottimistiche, anche con riferimento all'obiettivo di riduzione delle tariffe. Da questo punto di vista, è significativo che il decreto sui cosiddetti oneri di sistema non darà luogo a maggiorazioni tariffarie per i clienti: diversamente da quanto è avvenuto in altri paesi europei sono previste, infatti, misure compensative in grado di

annullare gli effetti incrementativi insiti nell'operazione. Ritiene che l'apprezzamento del titolo Enel sia un segnale positivo, che dimostra come sia possibile affrontare la sfida della competizione ed il superamento di posizioni monopolistiche senza penalizzazioni per le aziende.

Si dichiara convinto, pertanto, che anche per il settore del gas si debba procedere con metodi analoghi, puntando innanzitutto ad eliminare il differenziale tariffario che è quantificato in un aggravio dei costi di circa il 12,5 per cento. Occorre, quindi, recuperare efficienza al sistema sfruttando anche la possibile maggiore utilizzazione di tale fonte energetica: è stata ipotizzata, infatti, una crescita del consumo di gas in Italia di circa un terzo rispetto ai livelli attuali nei prossimi otto anni. Nell'attuazione della delega il Governo dovrà quindi tener conto di tale importante diversificazione energetica, valorizzando le peculiarità della situazione italiana. A suo giudizio la linea da seguire dovrà consentire di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei maggiori costi del gas in Italia rispetto agli altri paesi europei e, al tempo stesso, di non penalizzare il ruolo esercitato dall'ENI, anche tenendo conto delle eventuali ricadute occupazionali. Ritiene, quindi, che occorrerà andare oltre rispetto ai livelli minimi previsti dalla direttiva europea al fine di conseguire effetti comparativi significativi nel livello delle tariffe. Precisa che tale linea di condotta trova il pieno apprezzamento degli organi europei a cui il Governo ha, peraltro, richiesto garanzie per il rispetto assoluto dei criteri di reciprocità.

Sottolinea come la realizzazione di un effettivo mercato europeo dell'energia darà modo alle aziende italiane ed all'ENI in particolare di sviluppare con efficacia la propria attività e di esercitare un ruolo sempre più rilevante. D'altra parte, l'apertura del mercato in tutti i segmenti della produzione energetica e nelle diverse fasi dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della distribuzione del gas è condizione indispensabile per ottenere la riduzione dei prezzi.

Il Ministro si sofferma, successivamente, sui problemi concernenti le assicurazioni e i carburanti, osservando che il differenziale tariffario riscontrabile anche in tali settori deve essere eliminato attraverso interventi di carattere strutturale. Anche in questi casi, si tratta di portare avanti l'azione già avviata dai precedenti Governi con le iniziative per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, finalizzata a sopprimere le maggiorazioni di prezzo che ne derivano (oscillanti tra le 50 e le 80 lire al litro di benzina) e con le norme sulle assicurazioni contenute nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 2000. Occorre in particolare stabilire, per questi settori, riferimenti tariffari oggettivi, che possano costituire uno strumento efficace di tutela dei consumatori.

Sarà data piena attuazione, inoltre, alla riforma del commercio in continuità con l'impostazione dei provvedimenti assunti in precedenza e sarà ripetuta l'esperienza positiva dell'utilizzazione degli incentivi della legge n. 488 del 1992 per il turismo: ricorda, in proposito, che il primo bando ha ottenuto uno straordinario successo con richieste di incentiva-

zioni dell'ordine di 22.000 miliardi. Per il turismo sarà anche attuata una sinergia tra Enit e Ice per la promozione all'estero.

Il Ministro conclude segnalando l'esigenza di valorizzare l'attività condotta dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con l'obiettivo di utilizzare in modo sempre più efficace il ruolo dei consumatori per un corretto funzionamento del mercato. Il Governo è inoltre impegnato nella promozione del commercio elettronico, che potrà fornire riscontri positivi anche in termini occupazionali e nel mantenimento degli impegni assunti in sede europea relativamente all'IRI. Obiettivo importante è infine quello di raccordare le esigenze di investimento che derivano dal processo di globalizzazione con la dimensione media delle imprese che costituiscono il tessuto produttivo del paese.

Il presidente CAPONI ringrazia il ministro Letta per la sua esposizione e propone, al fine di procedere al dibattito sulle comunicazioni, di rinviare il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

420^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Olivo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, dando seguito a quanto era già stato preannunciato in una precedente seduta, i senatori Duva e Mulas sono stati da lui designati a prendere parte, in rappresentanza della Commissione, ai lavori del prossimo Consiglio generale degli italiani all'estero, il 16 e il 17 febbraio 2000. Ricorda poi che il 20 gennaio, su mandato della Commissione, aveva scritto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sollecitando una risposta sulla questione, più volte segnalata, soprattutto dal senatore Lauro, dell'attuazione dell'ordine del giorno n. 400, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 3593, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 10 marzo 1999, questione per la quale era stata a suo tempo avanzata dalla Presidenza della Commissione una richiesta di informazione scritta – tuttora senza esito – ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento; con la stessa lettera era stato altresì chiesto di definire una data per lo svolgimento di un'audizione sulle modalità di attuazione dell'inquadramento degli ispettori del lavoro per via contrattuale. Il ministro Salvi ha risposto con una nota del 2 febbraio, precisando, per la prima questione, che già dallo scorso ottobre ha provveduto a fornire al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri gli elementi conoscitivi relativi allo stato di attuazione dell'ordine del giorno sopra richiamato; per quanto attiene alla richiesta di audizione il Ministro ha chiesto un rinvio, per consentire che la contrattazione in corso possa condurre ad elementi di novità. La predetta procedura informativa, pertanto, si svolgerà in una delle sedute

che verranno convocate prossimamente. Sullo stesso tema il Ministro ha poi rinviato a quanto già espresso alla Camera dei deputati dal sottosegretario Olivo, in risposta all'interrogazione 3-04577, nel corso della seduta del 25 gennaio 2000. Allo stesso sottosegretario Olivo, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione, il Presidente rivolge un cordiale benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*
(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che, in attesa delle determinazioni che la Commissione potrà prendere circa l'ulteriore corso del rispettivo esame, sono stati inseriti nell'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana, oltre ai disegni di legge in titolo, anche alcune ulteriori proposte legislative il cui oggetto è in parte comune. Si tratta dei disegni di legge n. 4293, d'iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini e n. 4413, d'iniziativa del senatore Lauro e di altri senatori, il cui esame non è ancora iniziato, nonché dei disegni di legge n. 2700, d'iniziativa del senatore Besso Cordero e di altri senatori, e n. 3129, d'iniziativa del senatore Bonatesta e di altri senatori, la cui trattazione congiunta è stata invece già a suo tempo avviata.

Il senatore ZANOLETTI, relatore, riferisce sui disegni di legge nn. 106 e 1859, rilevando preliminarmente che il primo di essi consta di un solo articolo, laddove il disegno di legge n. 1859 tende ad introdurre una disciplina più ampia. Va inoltre rilevata la sostanziale coincidenza dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1859 con l'articolo unico del disegno di legge n. 106.

Sottolinea poi l'opportunità di un intervento diretto a superare l'attuale frammentarietà del quadro normativo in materia di tutela dei minorati uditivi, tenendo conto della peculiarità di tale categoria rispetto all'area generale dei disabili.

Passando quindi ad illustrare gli articoli, si sofferma innanzitutto sull'articolo 1 del disegno di legge n. 1859, pressoché identico, come già ricordato, all'articolo 1 del disegno di legge n. 106, diretto a sostituire nell'ordinamento, ovunque ricorra, il termine «sordomuto» con l'espressione «sordo preverbale». Si tratta di uniformare la terminologia legislativa ad una più appropriata qualificazione clinica del fenomeno, tenuto conto del fatto che, sul piano scientifico, è universalmente riconosciuto che non vi è alcuna affezione definibile come «sordomutismo», dal momento che nella generalità dei casi il bambino sordo ha intatte le potenzialità del suo apparato vocale, sebbene l'uso della parola non possa essere da lui acquisito secondo le modalità ordinarie. In considerazione di ciò la defi-

nizione più corretta, che con l'articolo 1 si propone di introdurre, è quella di «sordo preverbale».

L'articolo 2 del disegno di legge n. 1859 tende ad affermare il principio dell'equiparazione dell'indennità di comunicazione per i sordi preverbalmente a quella di accompagnamento spettante ai ciechi, mentre l'articolo 3 prevede, in caso di concorso fra più affezioni che danno titolo alla corresponsione di indennità di invalidità, la possibilità di ottenere un assegno cumulativo.

L'articolo 4, al fine di agevolare l'integrazione sociale dei sordi preverbalmente, prevede l'istituzione di un albo professionale degli interpreti del linguaggio o dei segni.

Si sofferma poi sull'articolo 6, che tende ad estendere alle prestazioni lavorative dei sordi preverbalmente il regime dei lavori usuranti, con conseguente attribuzione di un quadrimestre di contribuzione figurativa per ciascun anno lavorativo, e sugli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, diretti ad agevolare la comunicazione telefonica per i sordi preverbalmente, in particolare attraverso il ricorso ad apparecchi di tipo D.T.S.

Nell'illustrare quindi le rimanenti disposizioni, si sofferma, in particolare, sull'articolo 14, diretto ad attribuire al Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica di soggetti minorati uditivi un contributo di lire 5 miliardi, e sull'articolo 16, volto a ridefinire la configurazione giuridica dell'Ente nazionale protezione ed assistenza sordi, con l'attribuzione della qualità di ente di interesse nazionale.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 1859 è stato indicato dalle opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, sottolinea come la normativa in titolo risponda a finalità di elevato valore sociale, auspicando che il suo esame possa procedere sollecitamente.

Si riserva infine di formulare proposte circa le modalità più appropriate per l'ulteriore corso dell'esame, in relazione agli altri disegni di legge di analogo oggetto già inseriti all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva di lavoratori sordomuti* (Esame del disegno di legge n. 4293, congiunzione con i disegni di legge nn. 2700 e 3129 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2700 e 3129, congiunzione con il disegno di legge n. 4293 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2700 e 3129, sospeso il 30 settembre 1998.

La relatrice PILONI riferisce sul disegno di legge n. 4293, rilevando come esso tenda ad attribuire per le prestazioni lavorative dei lavoratori affetti da minorazioni uditive il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1859, già oggetto di esame da parte della Commissione nel corso dell'odierna seduta.

Ricorda poi che la Commissione ha già avviato l'esame congiunto degli altri due disegni di legge in titolo, il n. 2700 e il n. 3129 – aventi oggetto in parte coincidente con quello del disegno di legge n. 4293 – per i quali è ugualmente relatrice; su tali proposte, la 5^a Commissione permanente ha chiesto che il Governo presenti la relazione tecnica sugli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

In tale contesto, la Commissione dovrà nel prosieguo valutare se, e in che limiti, converrà procedere in modo congiunto all'esame dei vari provvedimenti ad essa assegnati in materia di tutela dei minorati dell'udito.

Il senatore BONATESTA sottolinea in primo luogo come sia necessario effettuare un'attenta ricognizione dei disegni di legge pendenti presso la Commissione, al fine di verificare se, in aggiunta a quelli già inseriti all'ordine del giorno per la corrente settimana, vi sia l'opportunità di considerarne di ulteriori.

In relazione poi alla prospettata possibilità che si proceda ad unificazioni tra le varie proposte legislative, è evidente che la sua parte politica potrebbe acconsentirvi solo se la maggioranza fornisse concreti affidamenti in ordine alla positiva conclusione dell'*iter* legislativo. In ogni caso, considerata la sua minore ampiezza, il disegno di legge n. 106 dovrebbe presumibilmente essere dichiarato assorbito dal disegno di legge n. 1859.

Il senatore ZANOLETTI rileva come l'ordine di presentazione dei disegni di legge non possa rappresentare un criterio dirimente ai fini della eventuale scelta di un testo base.

Il PRESIDENTE fa presente che la decisione in ordine ad eventuali effetti di assorbimento non può che intervenire in sede di votazione finale; nella presente fase, la Commissione può invece essere chiamata a pronunciarsi su proposte di congiunzione dell'esame. Solo in un secondo tempo sarà in questione una eventuale scelta fra la redazione di un testo base e il conferimento di un incarico per la redazione di un testo unificato.

Il senatore BATTAFARANO rileva che l'eventuale congiunzione dell'esame con quello di altri disegni di legge di oggetto analogo non preconstituisce in alcun modo la scelta, che potrà essere assunta in un momento successivo, tra l'adozione di un testo base e la predisposizione di un testo unificato.

Il PRESIDENTE propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 4293 con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2700 e 3129, riservandosi di sollecitare l'espressione del prescritto parere da parte della 5^a Commissione permanente per tali ultime proposte legislative; propone inoltre di rinviare al prosieguo dell'esame la valutazione circa l'opportunità di effettuare la congiunzione con ulteriori disegni di legge aventi oggetto analogo.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente, ed il disegno di legge n. 4293 viene congiunto con i disegni di legge nn. 2700 e 3129.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali» (n. 622)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore, senatore BATTAFARANO, il quale ricorda preliminarmente che con lo schema di regolamento in titolo viene data attuazione al comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, per quel che concerne la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici, nonché dei criteri e modalità per la concessione degli stessi. Il regolamento in esame avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 luglio del 1999, e quindi il testo all'esame viene trasmesso con notevole ritardo. Tuttavia, la circolare del Ministro del lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000, recante iniziali indicazioni per l'attuazione della legge n. 68 del 1999, ha provveduto, tra l'altro, a dettare le indicazioni relative alla immediata operatività delle norme in materia di esoneri parziali, in attesa, appunto, dell'adozione del regolamento all'esame.

Il procedimento per ottenere l'esonero parziale si avvia, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, con la domanda rivolta dal datore di lavoro privato o dall'ente pubblico economico interessato al competente servizio individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997: si tratta dei centri per l'impiego cui sono state devolute le funzioni statali in materia di collocamento, conferite ai sensi del predetto decreto legislativo n. 469, in attuazione della delega conferita con

la legge n. 59 del 1997. La richiesta di esonero, come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 68 del 1999, deve essere adeguatamente motivata e inviata al centro per l'impiego del territorio in cui ha sede l'impresa; nel caso di domande riferite a più unità produttive dislocate in diverse province, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in titolo, è competente il centro per l'impiego del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 4 la domanda deve contenere, oltre alla descrizione delle attività che rendono difficoltoso l'inserimento di personale disabile, anche informazioni sulla consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate. Il comma 3 dell'articolo 4 demanda poi alle regioni il compito di individuare modalità semplificate per la presentazione delle domande di rinnovo o di modifica all'autorizzazione conseguente a mutamenti organizzativi o di natura giuridica dell'impresa.

Come è noto, il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 68 prevede che la concessione dell'esonero parziale dall'obbligo dell'assunzione sia condizionato al versamento, al fondo regionale per l'occupazione dei disabili istituito ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge, di un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. All'articolo 2, comma 4, dello schema di regolamento in titolo si prevede che l'obbligo di corresponsione di tale contributo decorra dalla presentazione della domanda: sulla modalità dei versamenti e delle relative comunicazioni dispongono i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2, mentre i commi 5 e 6 disciplinano le sanzioni amministrative per mancato o inesatto versamento del contributo, fino alla decadenza dall'esonero parziale.

Di particolare rilievo risulta poi l'articolo 3, sui criteri di valutazione delle domande di esonero e sulle modalità di concessione dello stesso. Il comma 1 di tale articolo dispone che per l'autorizzazione all'esonero parziale, il Centro per l'impiego verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità della prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connessa al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa, e particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Di queste tre caratteristiche, solo la seconda risulta trattata in modo adeguato, mentre per la prima e la terza – faticosità e particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa – occorrerebbe pervenire in sede di adozione del provvedimento definitivo ad una definizione più precisa e circostanziata. Il comma 2 dello stesso articolo 3 prevede che l'esonero parziale possa essere autorizzato fino alla percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, in relazione alla rilevanza delle caratteristiche sopra indicate, e che tale percentuale possa essere portata all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e in quello del trasporto privato. Con il successivo comma 3 si prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

possa individuare con proprio decreto altri settori di attività per i quali la misura percentuale di esonero può essere elevata fino all'80 per cento.

Degli adempimenti spettanti agli uffici per la valutazione delle domande di esonero, nonché dei termini della relativa procedura si occupa poi l'articolo 5, il cui comma 1 stabilisce le modalità per il coordinamento tra i Centri per l'impiego delle diverse province eventualmente interessate da domande di esonero parziale che interessino più unità produttive. Di particolare rilievo risulta poi il principio di cui al comma 2, per effetto del quale, fino alla definizione del procedimento, il servizio applica la riduzione nella misura richiesta; nel caso di reiezione della domanda, gli importi già versati o da versare a titolo di esonero vengono conteggiati per la regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo di sospensione dell'obbligo di assunzione, e quest'ultimo decorre dal momento della emanazione del provvedimento di diniego. La procedura deve comunque concludersi entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, salva la possibilità di proroga di trenta giorni per esigenze di istruttoria; a questi fini, ai sensi del comma 3, i centri per l'impiego possono chiedere relazioni tecniche sulle caratteristiche dell'attività oggetto della richiesta di esonero alla Direzione provinciale del lavoro ed alle strutture del Servizio sanitario nazionale. Con l'articolo 6 si prevede che i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati vengano evidenziati tra le informazioni trasmesse dalle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, e che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina e sul suo effettivo funzionamento nella relazione alle Camere di cui allo stesso articolo 21.

Concludendo la sua esposizione il relatore propone pertanto di esprimere un parere favorevole allo schema di regolamento in titolo, che risulta coerente con l'impostazione e i principi della legge n. 68. Propone altresì di precisare, nel parere medesimo, che occorre adottare una formulazione più circostanziata per le lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, e si riserva di introdurre ulteriori osservazioni alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4413) LAURO ed altri. – *Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MONTAGNINO, il quale osserva che il disegno di legge n. 4413 intende introdurre una serie di modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, limitate nel numero, ma

assai rilevanti e tali da comportare una significativa riscrittura delle disposizioni relative alla disciplina dei soggetti privati che intendono intraprendere un'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Il disegno di legge ricalca il quesito referendario, dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza depositata nella giornata di ieri, e si pone pertanto l'obiettivo di liberalizzare integralmente il collocamento privato eliminando vincoli ritenuti dai senatori proponenti eccessivamente onerosi e tali da impedire il perseguimento di risultati efficaci sul versante dell'occupazione.

Occorre invece ricordare che il decreto legislativo n. 469 ha realizzato una profonda e radicale riforma del sistema dei servizi all'impiego, consentendo di prospettare puntuali e convincenti risposte alle esigenze di decentramento, di modernizzazione e di semplificazione delle procedure, senza alcuna concessione ad una logica acritica di difesa d'ufficio del sistema pubblico del collocamento, il cui eccessivo vincolismo burocratico ha reso in effetti difficile in passato la realizzazione di un raccordo efficace tra domanda ed offerta di lavoro; giova ricordare, in proposito, che l'articolo 11 dello stesso decreto legislativo n. 469 ha istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Sistema informativo lavoro (SIL) aperto, a parità di condizioni, ai soggetti pubblici e privati. L'equilibrio tra pubblico e privato al quale si è pervenuti con il decreto legislativo n. 469 è la conseguenza di uno sforzo positivo per adeguare il sistema dei servizi all'impiego alle trasformazioni in essere del mercato del lavoro: pertanto, più che apportare modifiche, si dovrebbe operare per garantire una attuazione efficace e completa di esso e, in particolare, dell'articolo 10 che, nel testo vigente, opera in modo innovativo rimuovendo il monopolio pubblico del collocamento, così come esso era stato definito dal 1949. In tale normativa si realizza un'apertura piena all'attività di intermediazione svolta da soggetti privati, anche in attuazione di specifici orientamenti normativi dell'Unione europea, stabilendo però al tempo stesso garanzie necessarie, e indispensabili per evitare, soprattutto per alcune aree del paese, di dare copertura legale a forme di sfruttamento come il cosiddetto caporalato e all'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione del mercato del lavoro.

Passando ad esaminare più nel dettaglio il disegno di legge in titolo, il relatore osserva che le abrogazioni in esso proposte condurrebbero inevitabilmente a consentire l'esercizio dell'attività di mediazione a soggetti non adeguatamente specializzati, con effetti molto negativi dal punto di vista sociale ed economico: in tale prospettiva si pone la proposta di abrogare il comma 3 dell'articolo 10, a norma del quale le imprese o gruppi di imprese con capitale versato non inferiore ai 200 milioni nonché gli enti commerciali con patrimonio non inferiore a tale somma, come indicati al comma 2 dello stesso articolo, devono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Con la riscrittura del comma 7, quale risulta dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, si verrebbe poi ad eliminare ogni riferimento a requisiti riguardanti il titolo di studio e l'esperienza

professionale per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i soci accomandatari dei soggetti privati autorizzati allo svolgimento dell'attività di mediazione: l'unico requisito valido resterebbe quello relativo all'assenza di condanne per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica e per altri delitti di analoga gravità.

È evidente come non si intenda tanto eliminare uno o più oneri burocratici, quanto rimuovere una serie di disposizioni volte a garantire la specializzazione e la competenza professionale delle società e degli enti operanti in un settore particolarmente delicato e complesso.

L'abrogazione del comma 10, secondo il quale nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito porterebbe alla conclusione aberrante per cui maggiori possibilità di occupazione verrebbero offerte a chi è in grado di pagare compensi più elevati. Conseguenziale a tale proposta è l'abrogazione parziale della lettera b) del comma 12, nella parte in cui si prevede la revoca dell'autorizzazione con riferimento, tra l'altro, all'ipotesi di violazione anche della disposizione di cui comma 10.

In conclusione il relatore osserva che l'apertura della mediazione tra domanda e offerta di lavoro a soggetti privati risponde ad un'esigenza di modernizzazione del settore ed è pertanto auspicabile una forte competizione tra pubblico e privato, finalizzata a realizzare un servizio sempre più efficiente: in tale contesto, tuttavia, la pretesa di eliminare garanzie essenziali, quale risulta dal disegno di legge all'esame, appare inaccettabile e pertanto il parere su tale provvedimento non può che essere contrario.

Dopo che il senatore PELELLA, nel riservarsi di intervenire in altra seduta nella discussione generale, ha rilevato che la formulazione del disegno di legge ne rende particolarmente ardua la lettura, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

301^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 430 E 1178

Il presidente CARELLA comunica di avere nominato il senatore Zilio relatore sui disegni di legge in titolo, concernenti gli istituti zooprofilattici sperimentali, in sostituzione del senatore Lavagnini che ha cessato di far parte della Commissione a seguito della nomina a sottosegretario di Stato per l'interno.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di riconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella precedente seduta, in attesa che la 1^a e la 2^a Commissione esprimessero il parere di loro competenza, erano stati illustrati gli emendamenti presentati ai primi tre articoli del disegno di legge n. 4048, assunto come testo base, e su di essi il relatore ed il rappresentante del Governo avevano espresso il loro parere.

La senatrice SALVATO fa presente l'opportunità, ai fini di un miglior ordine sostanziale dei lavori, di rinviare l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti ad un momento successivo alla trasmissione dei pareri della 1^a e della 2^a Commissione.

Il presidente CARELLA, relatore alla Commissione, accoglie la richiesta della senatrice Salvato, dichiarandosi peraltro disponibile a rivedere i pareri da lui già espressi alla luce delle osservazioni che verranno avanzate dalle citate Commissioni.

Illustra quindi il seguente emendamento all'articolo 2, che recepisce una delle condizioni poste dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

«Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le attività di cui al presente comma è stabilito un tetto di spesa di lire 4.000 milioni annue"».

2.100

IL RELATORE

Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice SALVATO, illustrando gli emendamenti 4.1, 4.4 e 4.44, afferma che è assai discutibile la scelta operata dalla Camera dei deputati in materia di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: si è infatti assegnata una posizione prioritaria alla coppia coniugata ed anche, dopo un'accesa discussione, alla coppia di fatto, dimenticando però che se tali tecniche vengono considerate quali terapie per la sterilità e l'infertilità, allora non si può non tener presente che l'articolo 32 della Costituzione qualifica la salute come un diritto fondamentale dell'individuo. In questa prospettiva l'unico modo per non incorrere in una discriminazione incostituzionale è quello di considerare la donna come il soggetto prioritario, al quale affidare la libera scelta di ricorrere alle tecniche di procreazione assistita nell'esercizio del diritto alla salute. L'articolo 4, così come approvato dall'altro ramo del Parlamento, si pone inoltre in controtendenza rispetto a quel movimento culturale che ha trovato negli ultimi anni significative conferme anche in ambito legislativo e che è volto all'affermazione della soggettività e della dignità della donna soprattutto in rapporto alle scelte che riguardano il proprio corpo e la maternità: in tale quadro non può non rivendicarsi alla libera autodeterminazione della donna la decisione di sottoporsi, in vista di dare soddisfazione al legittimo desiderio di maternità, a tecniche peraltro di indubbia delicatezza.

Infine in ordine al divieto delle tecniche di tipo eterologo, recato dal comma 3 dell'articolo in esame, la senatrice Salvato sottolinea come esso si ispiri ad una impostazione culturale di tipo punitivo e sostanzialmente fuori dalla realtà, sia perché non dà alcuna soluzione ai problemi di infertilità e sterilità non risolvibili con le tecniche di fecondazione omologa, sia perché non tiene conto del fatto che molti Paesi confinanti con l'Italia consentono il ricorso alla fecondazione eterologa.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti che recano come primo firmatario il senatore Boco e rinuncia ad illustrarli.

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, il senatore CÒ osserva che la carenza normativa in materia di fecondazione medicalmente assistita trova origine in Italia nella opposizione della parte principale della

cultura cattolica – opposizione che coinvolge trasversalmente diverse forze politiche – all’impiego di tali tecniche ed alla convinzione che una disciplina legislativa avrebbe in qualche modo rappresentato una sanzione della loro permissibilità. Questo orientamento ha determinato la grave conseguenza di lasciare priva di una seria garanzia legale la sicurezza, sia in termini sanitari che sociali, del ricorso alle tecniche di procreazione assistita. In un secondo momento, si è assistito alla strumentale enfaticizzazione di alcuni episodi, dettata dal solo scopo di invocare una legge severa, come se il male da combattere fossero le tecniche in sé e non il loro abuso. Assumendo invece una prospettiva scevra da condizionamenti ideologici – continua il senatore Co’ – non può porsi in dubbio che la procreazione medicalmente assistita rappresenta non soltanto un’efficace terapia ai problemi di sterilità ed infertilità, ma anche un prezioso strumento per evitare la trasmissione di malattie genetiche nonché – ed è una possibilità da esaminare con attenzione e senza pregiudizi – per consentire la procreazione, disgiungendola dall’atto sessuale, alle donne sole. Posto che nella legislazione vigente la relazione tra genitori e figli è comunque protetta, va rilevato che le tecniche in questione di per sé non comportano alcun danno alla qualità del rapporto di filiazione ed anzi da un punto di vista sostanziale il nascituro trova una particolare garanzia nella circostanza che la sua nascita è stata fortemente voluta. In questo quadro, a giudizio del senatore Cò, la legge deve proporsi l’obiettivo di apprestare alcuni essenziali garanzie, pur tuttavia non comprimendo senza effettiva necessità il diritto alla procreazione inteso come libertà fondamentale della persona, risultando sostanzialmente irrilevante se esercitata naturalmente o artificialmente. Se certamente occorre evitare abusi e tutelare adeguatamente i diritti del nascituro, questo tuttavia non comporta la necessità di trasformare tabù ideologici in divieti e restrizioni nei confronti di quanti sono portatori di istanze etiche diverse.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti di cui è prima firmataria, sottolineando come l’articolo 4 del disegno di legge n. 4048 costituisca un chiaro esempio di un modo di legiferare che, sotto la spinta di un approccio pesantemente ideologico, finisce con lo sconfinare in disposizioni di carattere tecnico, non prive di gravi elementi di rischio per la salute dei cittadini. In particolare l’emendamento 4.10 è volto a ricondurre le norme relative all’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita a due ipotesi: la certificata sterilità o infertilità e il caso in cui i soggetti che accedono alle tecniche siano portatori di malattie genetiche trasmissibili.

L’emendamento 4.26 è diretto invece a sostituire il comma 2 che, nell’attuale formulazione, contiene disposizioni che è decisamente preferibile affidare ad una fonte di tipo regolamentare ed altre, con particolare riferimento alla lettera b), che finiscono per imporre – in virtù di una impostazione ideologica in base alla quale prima di ricorrere alla procreazione assistita devono letarsi tutti i tentativi alternativi in astratto possibili – atti medici in taluni casi impropri e rischiosi per la salute della donna.

La senatrice DANIELE GALDI illustra gli emendamenti 4.28 e 4.32, il primo dei quali è diretto a rinviare alle linee guida la regolamentazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita consentite: tale modifica appare opportuna anche al fine di tener tempestivamente conto dei rapidi progressi scientifici nel campo. Il secondo emendamento ha lo scopo di sopprimere il divieto di fecondazione cosiddetta eterologa, sulla base della considerazione che tale tecnica – la quale viene effettuata in molti Paesi europei ed attualmente anche nelle strutture private italiane – consente di dare soluzione a problemi di infertilità e sterilità non altrimenti risolvibili. Inoltre, da un punto di vista più generale, va sottolineato come la procreazione eterologa si fondi su un atto gratuito di donazione e, debitamente regolata, rappresenti un ampliamento delle possibilità di genitorialità che, in tal senso, non si pone in contrasto con l'appello lanciato dal Sommo Pontefice per un incremento della nascite.

Il senatore VALLETTA illustra l'emendamento 4.43, anch'esso espressivo del comma 3, evidenziando come un legislatore immune da vizi ideologici e sensibile al concreto interesse dei cittadini non possa essere favorevole al divieto di fecondazione eterologa, la cui introduzione costringerebbe numerose coppie a recarsi all'estero per poter soddisfare il loro legittimo desiderio di genitorialità.

Il senatore DI ORIO illustra gli emendamenti 4.50 e 4.0.1, cogliendo peraltro l'occasione per esprimere una valutazione in ordine ad alcune posizioni che sono state sostenute nel dibattito in Commissione. In primo luogo non può non destare profonda perplessità la tesi secondo la quale le uniche protagoniste, o quanto meno le protagoniste prioritarie, della fecondazione medicalmente assistita sarebbero le donne, giacchè è indubitabile che il processo procreativo, in qualsivoglia modo venga compiuto, non può non coinvolgere tanto le donne quanto gli uomini. In tal senso non sembra corretto privilegiare il ruolo di un genere rispetto all'altro, se non in virtù di ideologie che pure sembrerebbero legate a temperie ormai trascorse. Occorre poi ribadire con forza che le tecniche di fecondazione medicalmente assistita costituiscono una terapia rispetto ai problemi di infertilità e di sterilità: per la precisione l'ultima terapia da impiegare ove le altre disponibili e concretamente utilizzabili non abbiano dato risultato. Infine, se è senz'altro opportuno l'inclusione delle coppie di fatto – come nucleo portatore di scelte serie e responsabili – tra i soggetti cui è consentito l'accesso alle suddette tecniche, d'altra parte non si può che esprimere un netto dissenso rispetto ad ipotesi di coppie di adulti che prescindano dalla diversità di sesso.

Passando quindi all'illustrazione dei richiamati emendamenti, il senatore Di Orio, dopo aver ricordato che la fecondazione omologa è attualmente vietata dalla dottrina cattolica, rileva che essa non può non costituire l'ipotesi principale, nell'ambito delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita disponibili, nell'ottica di un legislatore interessato ad assicurare la laicità della legislazione statale nonché la sua ispirazione a va-

lori eticamente condivisi. Appare tuttavia opportuno consentire, come ipotesi secondaria, il ricorso a tecniche che utilizzino gameti di donatore dettando peraltro precise condizioni e procedure, a salvaguardia soprattutto dei diritti del nascituro ma anche di quelli della coppia, e comunque in una prospettiva che, prendendo atto del contesto scientifico e normativo internazionale, sia volta in positivo ad ampliare le possibilità di procreazione.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame congiunto alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048**Art. 4.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per accedere agli interventi di cui alla presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla domanda può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti per il genitore nel caso di riconoscimento di figlio naturale. Il direttore sanitario del centro che riceve la richiesta è tenuto a verificare l'identità dei richiedenti, nonché la raggiunta maggiore età e lo stato civile degli stessi».

4.1

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Accesso alle tecniche)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, ed è circoscritto ai casi di sterilità inspiegate dopo due anni di tentativi procreazione, ovvero ai casi di sterilità e di infertilità certificati.

2. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito esclusivamente quando non possa procedersi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo».

4.2

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1».

4.3 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 1.

4.4 SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate all'articolo 6».

4.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito:

a) solo quanto viene utilizzato il patrimonio genetico della coppia stessa;

b) nei casi di sterilità inspiegata dopo 2 anni di tentativi non protesi;

c) quanto sia accertata e certificata la impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».

4.6 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso a tecniche di procreazione artificiale è, di regola, limitato ai casi di sterilità provata ed irreversibile. In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità di cui al comma 2, le tecniche di procreazione artificiale sono

considerate come surrogato dell'atto naturale e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi di cui al comma 1».

- 4.7** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Accesso alle tecniche)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, ed è circoscritto ai casi di sterilità inspiegate dopo due anni di tentativi procreazione, ovvero ai casi di sterilità e di infertilità certificati».

- 4.8** BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata e documentata con atto medico uno stato di sterilità o di infertilità non altrimenti trattabile o in caso di malattie ereditarie o infettive trasmissibili con grave rischio per il nascituro».

- 4.9** BERNASCONI, DI ORIO, CAMERINI, DANIELE GALDI, MIGNONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia certificata la sterilità o infertilità, o quando i soggetti che accedono siano portatori di malattie genetiche trasmissibili».

- 4.10** BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo a coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso in età potenzialmente fertile, sposati o conviventi, tenuto conto della salute e dell'età della donna, quando sia accertata e documentata con atto medico l'impossibilità per le coppie di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.11

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la parola: «solo».

4.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è comunque circoscritto» fino alla fine del comma.

4.16

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico».

4.17

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sopprimere le parole: «da inspiegate fino a causa».

4.18

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere la parola: «inspiegate».

4.19

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «procreazione» con l'altra: «fecondazione».

4.20 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «accertato» con l'altra: «verificato».

4.21 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «circoscritto» con l'altra: «limitato».

4.22 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sostituire la parola: «tecniche» con l'altra: «procedure».

4.23 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per accedere agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla donna può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti nel caso di riconoscimento del figlio naturale».

4.24 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il ricorso alle tecniche predette è altresì consentito, fermi restando i requisiti soggettivi di cui al comma precedente, per finalità di

prevenzione o cura di malattie genertiche o trasmissibili per via ereditaria, in caso di grave rischio documentato con atto medico».

4.25

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1-bis. L'equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.26

BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1-bis. L'equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.27

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è regolamentata dalle linee guida di cui all'articolo 7 secondo i criteri della minore invasività e della gradualità, tenuto conto dell'età della donna».

4.28

DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 2 sostituire la parola: «procreazione» con l'altra: «fecondazione».

4.29

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- 4.30** BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANIERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUASCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI.

Alla lettera a), aggiungere in fine: «nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

- 4.31** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- 4.32** BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANIERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUASCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI.

Sopprimere la lettera b).

- 4.33** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) l'equipe medico scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

- 4.34** CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2 lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «tenuto anche conto dell'età della donna».

- 4.35** BERNASCONI, DI ORIO, DI GALDI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «meno invasivi», aggiungere le altre: «, tenuto conto dell'età della donna».

- 4.36** BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANIERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUASCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI.

Al comma 2, inserire alla fine il seguente periodo:

«È fatto comunque divieto l'impiego di tecniche di fecondazione extracorporea».

4.37

GUBERT

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «esperito» aggiungere le seguenti: «, ove possibile,».

4.38

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che abbiano un'apprezzabile possibilità di successo».

4.39

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I centri autorizzati devono fornire una completa informazione sulle tecniche usate e sulle manipolazioni che esse comportano, sulle loro possibilità di successo, sui rischi per la salute della donna e dell'eventuale nascituro, nonché sulle relative conseguenze giuridiche».

4.40

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

4.41

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

4.42

DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere il comma 3.

4.43

VALLETTA

Sopprimere il comma 3.

4.44

SALVATO

Sopprimere il comma 3.

4.45

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

4.46

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo la struttura di cui all'articolo 10 è tenuta a dare comunicazione della riuscita fecondazione al tribunale dei minori competente per territorio».

4.47

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire le parole: «è vietato» con le parole: «è consentito».

4.48

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La donna congiunta può accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita a condizione che il marito sia informato secondo modalità definite con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2.

4.49

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita che utilizzino gamete di donatore sono consentite nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 4-bis..»

4.50 DI ORIO, CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito esclusivamente quando non possa procedersi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo».

4.51 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3 e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole: «di tipo eterologo» con le altre: «con gameti di donatore».

4.52 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

4.53 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di ricorso a tecniche di tipo eterologo il centro è obbligato a dare comunicazione della riuscita fecondazione al tribunale dei minori competente per territorio».

4.54 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. È vietata qualsiasi forma di maternità surrogata.

4-ter. È vietato il prelievo di gameti senza il consenso informato della persona interessata. È altresì vietato il prelievo *post mortem* di gameti».

4.55

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procreazione medicalmente assistita con gameti di donatore)

1. La donazione di gameti e la conseguente procreazione medicalmente assistita sono consentite qualora non si possa procedere alla utilizzazione di tecniche di tipo omologo o qualora sia accerta la presenza di gravi malattie genetiche o infettive trasmissibili.

2. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, previo consenso informato e validamente espresso e previ accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

3. Per l'impiego di gameti donati è necessario il consenso scritto della coppia che accede a tale procedura.

4. La donazione di gameti non può essere assoggettata a condizione nè gravata da onere.

5. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine,

6. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 4. Le strutture private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.

7. È assicurata la riservatezza sull'identità del donatore, nonchè della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, nè azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall'impiego dei loro gameti salvo quanto disposto dal comma 8.

8. Nessun rapporto giuridico si costituisce fra il nato e il donatore.

9. È ammessa la ricerca dell'identità del donatore solo in caso di grave pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

10. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione dei gameti.

11. La selezione dei donatori dei gameti avviene esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati».

4.0.1 DI ORIO, CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

387^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE**(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47**(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995**(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori**(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie**(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(4044) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici**(4339-bis) Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato, risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa***e petizione n. 653, ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore SPECCHIA, che ricorda come il Gruppo di Alleanza Nazionale non ha mai incoraggiato l'abusivi-

smo edilizio ma ha sempre invitato ad affrontare tale delicata tematica con il necessario realismo: si tratta di un fenomeno i cui aspetti speculativi non possono certo essere ignorati, ma che si esprime anche in molti casi come abusivismo di necessità soprattutto nelle regioni meridionali. Gli strumenti urbanistici di diversi comuni restano inadeguati, se non addirittura carenti, così come il silenzio delle regioni determina ritardi nell'approvazione di importanti atti amministrativi propedeutici alle concessioni: ne è scaturito un quadro di riferimento incerto per i cittadini, che per soddisfare legittime esigenze abitative si sono trovati molto spesso al di fuori della legge; in proposito, va rilevato che non tutte le opere abusive anteriori al 1993 sono state oggetto di sanatoria, in quanto talvolta non è stata neppure avanzata la necessaria domanda.

Il condono edilizio introdotto dal decreto-legge n. 468 del 1994 si accompagnava ad una serie di misure di prevenzione dell'abusivismo e di semplificazione del rilascio delle concessioni, non recepite dall'articolo 39 della legge n. 724 del 1994: tali misure furono fatte proprie e sostenute dal Gruppo di Alleanza nazionale nella scorsa legislatura, ma soltanto l'introduzione dell'asseverazione sulle opere minori è stata compiuta con l'articolo 2 della legge n. 662 del 1996. La maggioranza si è infatti dimostrata sorda alle richieste di una maggiore certezza di risposta da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati; neppure è stata recepita la proposta di scioglimento dei consigli comunali che non abbiano adottato il piano regolatore generale entro un termine fisso. Nel corso dell'esame, saranno perciò riproposte le più significative misure emerse nel passato dibattito parlamentare, per arricchire un disegno di legge che non sia soltanto foriero di demolizioni. L'oratore non è contrario agli abbattimenti, ma non si dichiara neppure favorevole ai soli abbattimenti edilizi, che vanno invece circondati di concrete misure di prevenzione dell'abusivismo.

Oltre ad estendere la dichiarazione di inizio attività a tutti gli interventi edilizi in territori non soggetti a vincolo, il suo Gruppo proporrà che agli osservatori regionali si aggiunga un osservatorio nazionale sull'abusivismo; va inoltre chiarito con quali risorse finanziarie il Ministero dei lavori pubblici dovrà concorrere con le regioni ai programmi di intervento di cui all'articolo 6, visto che il Sottosegretario presente in seduta ha dichiarato recentemente alla stampa che non vi saranno più trasferimenti statali alle regioni in materia di edilizia residenziale. Anche l'attribuzione di alloggi popolari agli abusivi è disciplinata in modo assai confuso, visto che non possono essere pregiudicate le aspettative di chi da tempo è in lista di attesa con tutti i requisiti di legge; quanto al concorso del nucleo interforze per la repressione dell'abusivismo, sembrano al riguardo opportuni emendamenti affinché la funzione di vigilanza e di prevenzione non ne risulti ostacolata (visti gli incroci di competenza già esistenti in materia).

Il disegno di legge n. 4339-*bis* appare anch'esso insoddisfacente e, pertanto, meritevole di emendamenti migliorativi (che potrebbero ispirarsi al contenuto del disegno di legge n. 4044): Alleanza Nazionale non è con-

traria al fascicolo di fabbricato, ma è necessario introdurlo con gradualità, affinché non si sovraccarichino i cittadini di incombenze dopo anni di colpevoli assenze delle Pubbliche Amministrazioni competenti. I comuni devono innanzitutto dar corso ad un primo censimento che individui le aree a rischio e che sia reso conoscibile a tutti anche mediante lo strumento informatico; indi andranno fatti eseguire da tecnici competenti tutti gli accertamenti necessari, e solo dopo dovrebbe decorrere il termine per ulteriori adempimenti a carico dei proprietari. Infatti, le cifre indicate dal relatore e dal Governo, circa i costi di prima redazione del libretto, appaiono ampiamente sottostimate, né le percentuali di sostegno comunale ai privati sono realmente significative (operando per lo più nell'ambito di cifre stanziare, spesso largamente insufficienti).

Il senatore MANFREDI chiede che la discussione generale non venga chiusa per consentire un intervento del senatore Lauro.

Il senatore COLLA prospetta la possibilità di svolgere audizioni con le associazioni di categoria maggiormente interessate ai provvedimenti in titolo.

Il presidente GIOVANELLI concorda con gli intervenuti e rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana di domani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MANFREDI richiede al Presidente di sollecitare il Governo a riferire alla Commissione sull'attuazione della legge n. 431 del 1998 in materia di locazioni.

Il Presidente GIOVANELLI replica ricordando che la questione delle locazioni è stata già oggetto delle comunicazioni svolte dal ministro Bordon nella seduta del 26 gennaio scorso; laddove si ritengano insufficienti i dati forniti in quella circostanza, o si richiedano ulteriori delucidazioni, tutti i senatori avranno la possibilità di intervenire in tal senso nella seduta antimeridiana di domani, allo scopo di sollecitare una trattazione più approfondita dal Ministro dei lavori pubblici in sede di replica.

Il Presidente ricorda altresì che la trattazione della materia delle locazioni in Commissione da parte del Governo rappresenta una chiara indicazione della reale sede di confronto politico-parlamentare sulla questione: desta pertanto perplessità il deferimento ad altra Commissione del disegno di legge n. 4360, senza neppure la previsione di un parere da parte della 13^a Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali, Dario Franceschini.

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Mario PEPE comunica che, in vista dell'assegnazione del disegno di legge comunitaria 2000, è sua intenzione sottoporre ai Presidenti delle Camere la questione relativa all'assegnazione alla Commissione, in sede consultiva, della relazione annuale del Governo al Parlamento concernente la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di consentire l'esame congiunto dei due atti menzionati.

La Commissione conviene.

Il Presidente Mario PEPE comunica altresì che è disponibile presso la segreteria della Commissione, in bozze da revisionare, il resoconto integrale dell'incontro svoltosi ad Aosta il 14 gennaio scorso tra una delegazione della Commissione ed i vertici del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. I parlamentari intervenuti possono segnalare alla segreteria le eventuali correzioni di carattere formale da apportare al testo.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 4368 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) ***Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome***

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con condizione ed osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 1^o febbraio 2000.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, illustra la seguente proposta di parere da lui elaborata sulla base di quanto emerso nel corso delle precedenti sedute:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4368, recante elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

considerato che esso è complessivamente condivisibile, in quanto conferisce autonomia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di forma di governo, sulla falsariga di quanto previsto dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, per le regioni a statuto ordinario;

preso altresì atto che il disegno di legge, specie per alcune regioni, oltre a intervenire in materia di forma di governo ed elettorale, provvede a ridisciplinare altri aspetti non secondari delle istituzioni regionali;

richiamato e confermato in termini generali il proprio precedente parere espresso alla Commissione affari costituzionali della Camera nella seduta del 28 luglio 1999;

atteso che le valutazioni già formulate in tale occasione sono sostanzialmente da ribadire per quanto concerne tre ordini di questioni: osservanza del metodo «pattizio» per le procedure di revisione statutaria; pienezza dell'autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in tema di forma di governo, fatto salvo il limite costituzionale; carattere lesivo, in linea di principio, dell'autonomia regionale delle disposizioni che introducono in via transitoria l'elezione diretta del presidente della giunta;

preso atto che i progetti di legge costituzionale sull'ordinamento federale della Repubblica, fra i quali il disegno di iniziativa del Governo (A. C. 5830), risultano già in discussione in Aula alla Camera e prevedono modifiche costituzionali che richiederebbero ulteriori interventi di revisione degli statuti speciali di autonomia per il conseguente necessario adeguamento ai nuovi principi costituzionali;

ravvisata pertanto l'opportunità di anticipare nell'attuale fase di modifica degli statuti speciali quelle disposizioni innovative contenute nei progetti di riforma del titolo V della parte II della Costituzione che già oggi risultano fattibili e coerenti con gli assetti autonomistici propri della regioni ad autonomia differenziata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge S. 4368, *a condizione* che nelle disposizioni concernenti la revisione degli statuti sia prevista la procedura dell'intesa, o un coinvolgimento alla pari, con la regione o provincia autonoma sul testo approvato, in prima deliberazione, dai due rami del Parlamento;

e con le seguenti osservazioni:

– in analogia a quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge costituzionale (A. C. 4462 e abbinati- A), si rileva l'opportunità di modi-

ficare le disposizioni degli statuti speciali riguardanti la potestà legislativa regionale, (statuto della regione Siciliana artt. 14 e 17; statuto della Sardegna artt. 3 e 4; statuto della Valle d'Aosta artt. 2 e 3; statuto del Friuli-Venezia Giulia artt. 4 e 5; statuto del Trentino – Alto Adige artt. 4, 5 e 8), prevedendo che essa sia esercitata «in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»; tale aggiornata configurazione dei limiti della potestà legislativa regionale deve naturalmente valere anche per la legislazione regionale in materia di forma di governo; inoltre, dato il particolare assetto del Trentino- Alto Adige, per questa realtà va confermato esplicitamente il vincolo della tutela delle minoranze linguistiche locali;

– si ritiene necessario allineare gli statuti speciali all'articolo 10 dell'A.C. 4462 e abb.-A, sopra richiamato, che prevede che «gli atti amministrativi delle regioni non sono sottoposti a controlli preventivi esterni di legittimità o di merito»;

– si ritiene altresì necessario allineare gli statuti speciali all'articolo 11 dell'A.C. 4462 e abb.-A, sopprimendo così il visto governativo sulle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

– si ritiene eccessivo prevedere, nell'ambito della procedura aggravata di approvazione della legge regionale in materia di forma di governo, l'esperibilità del referendum quando sia stata conseguita la maggioranza qualificata dei due terzi; al riguardo si richiama il disposto di cui all'articolo 138, III comma, della Costituzione;

– la Commissione, inoltre, confermato il giudizio già espresso in tema di norme transitorie, ritiene peraltro che per talune regioni tali disposizioni possano essere introdotte alla luce del particolare contesto politico – istituzionale e anche su istanze e voti espressi dalle istituzioni rappresentative delle comunità interessate».

Il Presidente Mario PEPE avverte che il senatore Renzo Gubert ha presentato quattro proposte emendative; la prima tende a sopprimere, nel secondo capoverso della premessa, il riferimento alle province autonome; la seconda propone l'inserimento, dopo il secondo capoverso della premessa, del seguente inciso: «considerato che l'art. 4 nell'introdurre tale autonomia, dispone anche modificazioni delle competenze della Regione e delle Province autonome, innovando nell'equilibrio istituzionale tripolare previsto dallo Statuto in vigore e nelle forme di tutela dei gruppi linguistici della regione, segnatamente di quello ladino»; la terza proposta emendativa chiede l'inserimento della seguente, ulteriore condizione, a cui subordinare il parere favorevole: «che venga stralciato l'art. 4 relativo alla Regione Trentino-Alto Adige in attesa di un progetto di complessiva riforma dello Statuto che salvaguardi il ruolo della Regione per alcune competenze amministrative (es. in materia tavolare e di cooperazione), per alcune competenze ordinamentali e con nuove competenze politico-amministrative attualmente dello Stato o in subordine che esso sia rivisto in modo da non sottrarre competenze alla regione e garantendo ai ladini uguali forme di tutela sul territorio regionale»; la quarta proposta emenda-

tiva tende a sopprimere, nell'ultimo capoverso del dispositivo, la parola «anche». Infine, il senatore Gubert ha anche presentato la seguente proposta alternativa di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, considerato che:

1. la proposta di legge costituzionale interviene su realtà assai tra loro differenziate sia sociologicamente che sul piano della regolazione giuridica delle speciali autonomie;

2. in particolare le modificazioni dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige intervengono su aspetti rilevanti dell'assetto istituzionale scaturito dalla composizione della vertenza internazionale sollevata dall'Austria con riferimento all'attuazione del patto De Gasperi - Gruber, di grande rilievo la sottrazione alla Regione di una delle poche competenze ordinamentali rimaste e la sua riduzione da ente primario che si articola nelle due province ad ente sostanzialmente derivato dalle due province, con evidente rischio di una sua completa sterilizzazione e facendo venir progressivamente meno il «quadro regionale» nel quale anche il patto De Gasperi-Gruber collocava la speciale autonomia dell'Alto Adige a garanzia delle popolazioni ladine e di lingua italiana;

3. nelle modifiche al medesimo Statuto sono introdotte misure di garanzia della rappresentanza ladina del Trentino ingiustificatamente differenziate rispetto a quelle previste per i ladini della provincia di Bolzano, per cui si impone una loro omogeneità secondo il modello territoriale adottato per il Trentino o il modello della soggettiva appartenenza ai gruppi linguistici adottato per l'Alto Adige;

4. sempre tra le medesime modifiche è compresa una norma transitoria che, oltre a costituire un *vulnus* alle prerogative autonomiste in materia di legge elettorale, tollerabile per motivi di urgenza se sono i consigli regionali stessi, con ampia maggioranza interna, a farne esplicita richiesta, stabilisce ingiustificate discriminazioni tra regioni (non prevedendola per la Valle d'Aosta) ed entro la regione Trentino-Alto Adige tra le province autonome di Trento e di Bolzano);

5. nella regione Trentino-Alto Adige è in previsione un'organica proposta di revisione complessiva dello Statuto e mancano motivi di particolare urgenza di innovazioni in materia elettorale essendosi da poco più di un anno tenute le elezioni regionali;

6. l'associazione che rappresenta in generale i ladini della regione Trentino-Alto Adige, l'unico rappresentante ladino in Consiglio regionale, la pressochè generalità delle forze politiche che rappresentano in Alto Adige la popolazione di lingua italiana, gran parte delle forze politiche trentine ritengono gravemente dannoso alla loro tutela e all'equilibrio politico raggiunto con il secondo Statuto di autonomia procedere ad ulteriori riduzioni del ruolo della regione, sottraendo ad essa competenze senza contestualmente attribuirne di altre sostitutive che non rendano la regione ente inutile;

7. che la riforma della costituzione in direzione federalista (A.C. 4462 e abbinati) prevede la revisione di forme di controllo centrale sulle regioni, che diverrebbero operative per le regioni ad autonomia ordinaria, mentre le regioni ad autonomia speciale rimarrebbero vincolate alle forme centralistiche attuali fino a che non siano rivisti i loro Statuti con ulteriore legge costituzionale;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla proposta in esame,

salvo che non siano adempiute le seguenti condizioni:

1. sia stralciato l'articolo 4 relativo alla regione Trentino-Alto Adige in attesa di una revisione organica dello Statuto di detta regione che salvaguardi il ruolo della regione Trentino-Alto Adige, o in subordine:

la riforma si limiti alla materia elettorale, come per le altre regioni, senza intervenire sull'attribuzione di competenze a regione e province;

le forme di tutela della rappresentanza ladina sul territorio regionale non stabiliscano discriminazioni tra i ladini della provincia di Trento e di Bolzano;

2. siano soppressi i commi di ogni articolo che introducono con norma transitoria un particolare sistema elettorale nelle regioni e nelle province che non abbiano ciò espressamente richiesto con legge voto approvata a maggioranza assoluta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti in Consiglio regionale dei diversi gruppi linguistici, qualora formalmente riconosciuti;

3. siano recepiti gli articoli 5, 10 e 11 dell'A.C. 4462 attualmente all'esame della Camera dei deputati relativi ai vincoli dell'autonomia e ai poteri di controllo dello Stato;

4. nelle disposizioni concernenti la revisione degli statuti sia prevista la procedura dell'intesa della regione sul testo approvato in prima deliberazione dai due rami del Parlamento».

Il Presidente invita quindi il relatore ad esprimersi sulle proposte emendative presentate dal senatore Renzo Gubert.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte presentate dal senatore Gubert. In particolare, la prima tende ad alterare l'impostazione del disegno di legge che vuole impennare l'assetto del Trentino-Alto Adige sulle istituzioni provinciali. La seconda proposta tende ad affermare, in termini più radicali, quelle stesse considerazioni che sono svolte nel terzo capoverso delle premesse. Quanto alla proposta di stralciare l'articolo 4 del disegno di legge, sempre riferita al Trentino-Alto Adige, essa contraddice la scelta di affrontare la riforma degli statuti speciali di tutte le regioni ad autonomia differenziata. Infine, in ordine alla richiesta di sopprimere la parola «anche» nell'ultimo capoverso del dispositivo, essa risulta superata da una riformulazione dell'ultima osservazione, che il relatore intende ora rimettere alla Commis-

sione, nel senso della eliminazione dell'inciso finale riferito alle istanze e ai voti espressi dalle istituzioni rappresentative delle comunità interessate.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) preannuncia voto favorevole sulla proposta del relatore, esprimendo apprezzamento in particolare per l'ultima riformulazione apportata alla proposta medesima relativamente alla disciplina transitoria.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) rileva che, attraverso una progressiva attenuazione dei punti forti dell'ipotesi inizialmente formulata dal relatore, si è interamente vanificato il valore e il significato politico della posizione espressa dalla Commissione nella seduta del 28 luglio 1999. Ciò premesso, egli giudica irresponsabile la scelta di demolire il vigente assetto ordinamentale del Trentino-Alto Adige, fondato sulle istituzioni regionali e non su quelle provinciali. Tale scelta è avvertita dal gruppo italiano dell'Alto Adige, dalla gran parte del gruppo ladino e da quasi la metà delle forze politiche trentine. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), in risposta al senatore Gubert, osserva che la comunità ladina rappresentata dai sindaci dei comuni ladini, ha all'unanimità chiesto l'approvazione immediata di questo disegno di legge. Per quanto riguarda invece il gruppo linguistico italiano di Bolzano, egli rileva che la situazione descritta dal senatore Gubert non corrisponde alla realtà dei fatti. D'altra parte, già oggi le competenze della regione risultano recessive rispetto a quelle delle province autonome. Inoltre, poiché nello statuto sussistono precise disposizioni che sanciscono la difesa di tutti i gruppi linguistici, non vi è alcun motivo per temere una riduzione di tutela.

Rispetto alla proposta del relatore Andreolli, chiede che la condizione inerente alla previsione di una procedura paritetica Stato-regione per la revisione degli statuti speciali, sia trasformata in osservazione. Infatti, pur condividendo pienamente lo spirito della proposta, egli teme che la modifica del testo approvato in prima deliberazione, comportando un'ulteriore lettura da parte della Camera, possa pregiudicare l'approvazione nella corrente legislatura del disegno di legge.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD) precisa che la sua posizione sul disegno di legge in esame è fortemente condizionata dalle scelte riguardanti la questione trentina. Infatti, per le restanti regioni egli non ha nulla da obiettare in linea di principio rispetto alle modifiche che si intende apportare ai relativi statuti. Viceversa, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, richiamandosi alle posizioni dei padri storici dell'autonomia speciale, sia di area cattolica e popolare sia di altri orientamenti politici, egli deve denunciare un disegno che appare teso a sovvertire le ragioni più profonde poste a fondamento del regime di autonomia di quella regione al solo scopo di rafforzare il predominio del gruppo linguistico te-

desco nella provincia di Bolzano. Pur apprezzando lo sforzo del relatore per giungere ad una posizione politicamente equilibrata, egli non può pertanto che esprimere il suo voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) sottolinea che la proposta in esame, senz'altro accettabile per quanto concerne alcune realtà regionali come la Sicilia, la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia, non può invece essere condivisa per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige. Per questa regione infatti il provvedimento interviene su aspetti del tutto peculiari, tali da imporre lo stralcio dell'articolo 4, che nell'attuale formulazione peggiora l'assetto istituzionale vigente rendendo la regione un vero e proprio ente inutile. Dichiarandosi quindi d'accordo con le valutazioni espresse dai senatori Gubert e Tarolli, preannuncia il suo voto contrario, esprimendo nel contempo viva preoccupazione per i possibili riflessi negativi che, in un contesto europeo in cui si avvertono evidenti segni di sviluppo delle ideologie nazionaliste, potrà avere l'alterazione degli attuali equilibri tra i gruppi linguistici del Trentino-Alto Adige.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), pur precisando il suo orientamento per un parere più forte sulle questioni qualificanti che esso comunque pone, sia pure sotto forma di osservazioni, preannuncia voto favorevole e ringrazia il relatore per il notevole sforzo da lui fatto per pervenire a una proposta ampiamente condivisa. Ritiene comunque insopprimibile la condizione relativa al principio della pariteticità dei rapporti tra Stato e regioni ad autonomia speciale in sede di revisione degli statuti di autonomia.

Interviene quindi il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, in ordine alla proposta del senatore Pinggera di convertire in osservazione la condizione relativa al principio del carattere necessariamente consensuale delle revisioni statutarie. Al riguardo, pur condividendo la necessità di pervenire in tempi brevi e comunque nell'arco della presente legislatura all'approvazione del disegno di legge, resta dell'avviso che non sia possibile lasciare il testo deliberato dalla Camera del tutto inalterato. Invita quindi il senatore Pinggera a ritirare la sua proposta.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), ribadendo la propria preoccupazione in ordine ai tempi di approvazione del disegno di legge, insiste per una votazione dell'emendamento da lui proposto.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) avverte anch'essa l'esigenza dell'approvazione, nel corso di questa legislatura, del disegno di legge in esame, pur riconoscendo e condividendo pienamente il principio del carattere consensuale delle modifiche statutarie.

Il sottosegretario di Stato Dario FRANCESCHINI, non intendendo intervenire sul merito delle proposte in quanto è proprio dal parere che

la Commissione esprimerà che egli attende ulteriori elementi di valutazione per il prosieguo dell'iter parlamentare, ribadisce comunque l'impegno del Governo a rendere possibile l'approvazione del disegno di legge in esame in prospettiva delle elezioni regionali che si svolgeranno in Sicilia nel 2001.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone distintamente in votazione le proposte emendative presentate dal senatore Renzo Gubert e dal senatore Armin Pinggera, che vengono respinte dalla Commissione.

Indi, previa dichiarazione di astensione del senatore Armin PINGGERA e dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi gruppi, dei senatori Renzo GUBERT, Ivo TAROLLI e Giuseppe TURINI, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere del relatore, come definitivamente riformulata (*vedi allegato*), che viene approvata a maggioranza dalla Commissione, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere del senatore Renzo Gubert.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6466 Governo) Partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area Balcanica

(Parere alla III Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, ricorda che il disegno di legge all'attenzione della Commissione nasce nell'ambito delle iniziative internazionali che hanno portato all'adozione del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, approvato nella riunione intergovernativa di Colonia del 10 giugno 1999, per favorire, in un quadro di sviluppo democratico, anche la crescita economico-sociale della regione balcanica.

Dopo aver brevemente illustrato l'articolato, si sofferma sui profili di competenza della Commissione, osservando preliminarmente che la legge in esame concerne la materia della cooperazione internazionale, che in linea di principio spetta alla legislazione nazionale. Peraltro, poiché sussistono interessi anche delle comunità regionali, particolarmente di quelle del versante adriatico, il testo va valutato anche in relazione a tali aspetti; al riguardo egli è dell'avviso che dal testo emerga un coinvolgimento adeguato delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali destinati a dare attuazione alla legge, attraverso la partecipazione all'unità tecnico-operativa di cui all'articolo 2 di tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata. Inoltre, lo stesso articolo 2, comma 4, lettera d) indica fra i compiti dell'unità operativa in questione anche il sostegno alla coo-

perazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile. Anche le modalità di gestione dei finanziamenti dei progetti regionali, ai sensi dell'articolo 7, si fondano su accordi di programma tra Stato e regioni. Con riferimento al nuovo testo dell'articolo 5, che indica le finalità che il Ministero deve seguire nella ripartizione delle risorse finanziarie, appare invece a suo avviso opportuno verificare se trovi giustificazione, pur nella differenti caratteristiche delle due società, la disposizione che abilita solo la SIMEST Spa e non anche la FINEST Spa alla stipulazione di convenzioni con finanziarie regionali e interregionali (articolo 5, comma 2, lettera c), ultimo periodo). Quanto all'articolo 7- bis , osserva che la collaborazione tecnica delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente deve avvenire nell'ambito delle apposite convenzioni tra regioni ed Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 496/1993, convertito nella legge n. 61/1994.

Conclusivamente il Presidente propone che la Commissione esprima parere favorevole con le due osservazioni di cui sopra, relative agli articoli 5 e 7-bis del nuovo testo in esame.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U) chiede che la proposta di parere sia integrata da una osservazione relativa all'articolo 7, tendente a chiarire che la disposizione è applicabile anche alle comunità montane.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro) si associa alla richiesta del deputato Giovanni Brunale.

Previo accoglimento da parte del Presidente dell'indicazione del deputato Giovanni Brunale, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con le osservazioni di cui sopra.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

Parere approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge S. 4368, recante elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4368, recante elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

considerato che esso è complessivamente condivisibile, in quanto conferisce autonomia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di forma di governo, sulla falsariga di quanto previsto dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, per le regioni a statuto ordinario;

preso altresì atto che il disegno di legge, specie per alcune regioni, oltre a intervenire in materia di forma di governo ed elettorale, provvede a ridisciplinare altri aspetti non secondari delle istituzioni regionali;

richiamato e confermato in termini generali il proprio precedente parere espresso alla Commissione affari costituzionali della Camera nella seduta del 28 luglio 1999;

atteso che le valutazioni già formulate in tale occasione sono sostanzialmente da ribadire per quanto concerne tre ordini di questioni: osservanza del metodo «pattizio» per le procedure di revisione statutaria; pienezza dell'autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in tema di forma di governo, fatto salvo il limite costituzionale; carattere lesivo, in linea di principio, dell'autonomia regionale delle disposizioni che introducono in via transitoria l'elezione diretta del presidente della giunta;

preso atto che i progetti di legge costituzionale sull'ordinamento federale della Repubblica, fra i quali il disegno di iniziativa del Governo (A. C. 5830), risultano già in discussione in Aula alla Camera e prevedono modifiche costituzionali che richiederebbero ulteriori interventi di revisione degli statuti speciali di autonomia per il conseguente necessario adeguamento ai nuovi principi costituzionali;

ravvisata pertanto l'opportunità di anticipare nell'attuale fase di modifica degli statuti speciali quelle disposizioni innovative contenute nei progetti di riforma del titolo V della parte II della Costituzione che già oggi risultano fattibili e coerenti con gli assetti autonomistici propri della regioni ad autonomia differenziata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge S. 4368, *a condizione* che nelle disposizioni concernenti la revisione degli statuti sia prevista la procedura dell'intesa, o un coinvolgimento alla pari, con la regione o provincia autonoma sul testo approvato, in prima deliberazione, dai due rami del Parlamento;

e con le seguenti osservazioni:

in analogia a quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge costituzionale (A. C. 4462 e abbinati- A), si rileva l'opportunità di modificare le disposizioni degli statuti speciali riguardanti la potestà legislativa regionale, (statuto della regione Siciliana artt. 14 e 17; statuto della Sardegna artt. 3 e 4; statuto della Valle d'Aosta artt. 2 e 3; statuto del Friuli-Venezia Giulia artt. 4 e 5; statuto del Trentino - Alto Adige artt. 4, 5 e 8), prevedendo che essa sia esercitata «in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»; tale aggiornata configurazione dei limiti della potestà legislativa regionale deve naturalmente valere anche per la legislazione regionale in materia di forma di governo; inoltre, dato il particolare assetto del Trentino- Alto Adige, per questa realtà va confermato esplicitamente il vincolo della tutela delle minoranze linguistiche locali;

si ritiene necessario allineare gli statuti speciali all'articolo 10 dell'A.C. 4462 e abb.-A, sopra richiamato, che prevede che «gli atti amministrativi delle regioni non sono sottoposti a controlli preventivi esterni di legittimità o di merito»;

si ritiene altresì necessario allineare gli statuti speciali all'articolo 11 dell'A.C. 4462 e abb.-A, sopprimendo così il visto governativo sulle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

si ritiene eccessivo prevedere, nell'ambito della procedura aggravata di approvazione della legge regionale in materia di forma di governo, l'esperibilità del referendum quando sia stata conseguita la maggioranza qualificata dei due terzi; al riguardo si richiama il disposto di cui all'articolo 138, III comma, della Costituzione;

la Commissione, inoltre, confermato il giudizio già espresso in tema di norme transitorie ritiene peraltro che per talune regioni tali disposizioni possano essere introdotte alla luce del particolare contesto politico- istituzionale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 20,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunica inoltre che il signor Germano Maccari ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 21 gennaio 2000, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Informa altresì che il dottor Libero Mancuso ed il dottor Silvio Bonfigli hanno fatto pervenire loro elaborati concernenti rispettivamente: «*El-fino Mortati: l'omicidio Spighi, la latitanza, il processo, la condanna, i suoi collegamenti con l'eversione brigatista e con la vicenda Moro*» e «*Relazione sul ritrovamento di un borsello a Firenze in data 27 luglio 1978 e sulla successiva scoperta del covo brigatista a Milano in Via Montenevoso n. 8*».

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO BIANCO, SU FATTI RECENTI COLLEGATI AL FENOMENO TERRORISTA E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO

(Viene introdotto il Ministro dell'interno, accompagnato dal prefetto Ansoino Andreassi, direttore centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro dell'interno per la disponibilità immediatamente manifestata e lo invita ad esporre un'analisi di carattere preliminare.

Formulano quesiti lo stesso PRESIDENTE, i senatori DE LUCA Athos, MANCA, PARDINI e STANISCIÀ, nonché i deputati FRAGALÀ, MAROTTA e BIELLI.

Il Ministro risponde agli interventi e dichiara che è sua intenzione riferire tempestivamente alla Commissione eventuali nuovi elementi di interesse per l'attività d'inchiesta che dovessero emergere in prosieguo.

Il presidente PELLEGRINO, espresso vivo apprezzamento per l'audizione testè svolta, la dichiara conclusa e congeda il Ministro.

SULLA RICHIESTA DI UNA AUDIZIONE PER ROGATORIA DEL SIGNOR ILICH RAMIREZ SANCHEZ ALIAS CARLOS

Il senatore MANTICA fa riferimento ad una sentenza assolutoria di recente intervenuta nei confronti del signor Luigi Ciavardini, imputato per la strage alla stazione di Bologna del 1980 e ne sottolinea l'importanza ai fini della valutazione di quel grave episodio e delle conseguenze giurisdizionali che ne sono derivate. Con l'occasione, e sempre con riferimento ai fatti terroristici verificatisi in Italia intorno agli anni '80, egli comunica che il signor Ilich Ramirez Sanchez alias Carlos, attualmente detenuto in Francia, si è dichiarato disponibile ad essere audito dalla Commissione: tale dichiarazione è stata trasmessa per il tramite del suo avvocato Sandro Clementi con lettera del 7 febbraio 2000, della quale il senatore Mantica dà lettura.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto testè comunicato dal senatore Mantica, e riservandosi di esaminare compiutamente la documentazione dallo stesso prodotta, lo assicura che la questione sarà posta all'ordine del giorno del prossimo Ufficio di Presidenza. Aggiunge che anche a lui non è sfuggita la rilevanza della sentenza assolutoria di recente emessa nei confronti di Luigi Ciavardini e che a suo avviso il terrorismo degli anni '80 meriterebbe maggiori approfondimenti.

La seduta termina alle ore 21,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 21,10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. Relatore: Gaetano Rabbito

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, ricorda che la VI Commissione (Finanze) della Camera, nella seduta del 3 febbraio scorso ha espresso alcune osservazioni riferite al provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera. Esse sono pubblicate in allegato ai resoconti di seduta del 3 febbraio.

Fa altresì presente l'opportunità che la Commissione richieda una proroga dei termini per l'espressione del parere, ai sensi della normativa vigente.

(La Commissione conviene).

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin-Ulivo), *relatore*, dà conto alla Commissione di alcune sollecitazioni pervenute da parte di alcune categorie interessate al provvedimento.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che si riserva di convocare per giovedì 17 febbraio 2000, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 13,25.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ricorda che è stato assegnato alla Commissione il Piano d'azione nazionale 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza predisposto dall'Osservatorio Nazionale, su cui la Commissione dovrà esprimere un parere entro il 20 marzo.

Il Piano consta di una parte contenente proposte di indirizzo politico generale e di una parte che raccoglie invece indirizzi di settore, che in parte corrispondono ai gruppi di lavoro in cui abbiamo articolato la nostra indagine conoscitiva.

Si tratta di un atto molto importante sia per i contenuti ed il lavoro che esso raccoglie, sia perchè la Commissione è chiamata per la prima volta ad esercitare il potere consultivo che le compete. Per questo assumerà il compito di formulare la proposta di parere, affidando tuttavia ad alcuni colleghi, constatata la vastità dei temi, il compito di svolgere interventi introduttivi sugli specifici argomenti, che integreranno la relazione complessiva ai fini della proposta di parere.

In particolare, vi è una prima parte del Piano che si riferisce ai servizi per l'infanzia, da intendersi come interventi volti a riqualificare l'ambiente, gli spazi e i tempi della città, argomento che affiderà all'onorevole Valpiana.

Vi è poi una parte del Piano che si riferisce ai percorsi formativi dell'adolescenza e al rapporto scuola famiglia, argomento che affiderà all'onorevole Aprea.

Una successiva sezione del Piano si riferisce alla solidarietà internazionale e alle relative problematiche, argomento che affiderà all'onorevole Capitelli.

Vi è poi un'altra sezione del Piano che riguarda il rapporto tra TV e mass-media, che affiderà al senatore De Luca.

Un'ultima parte riguarda i diritti del minore nell'ambito dei procedimenti giudiziari che lo riguardano ed altri aspetti di giustizia minorile, argomento che affiderà all'onorevole Scantamburlo.

Comunica infine che il Ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco, ha dato la propria disponibilità ad essere presente, per svolgere una prima audizione sul Piano, per Mercoledì 16 febbraio 2000 alle ore 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 – Audizione del dott. Domenico Blasco, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, del dott. Francesco Paolo Occhiogrosso, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari e del dott. Piero Tony, Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze

(Svolgimento e conclusione).

Dopo un intervento del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, il dott. Domenico BLASCO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro*, il dott. Francesco Paolo OCCHIOGROSSO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari* e il dott. Piero TONY, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze*, svolgono un'ampia relazione sui temi della giustizia minorile.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Piera CAPITELLI (DS-U) e Dino SCANTAMBURLO (PD-U) e i senatori Athos DE LUCA (Verdi), Angelo RESCAGLIO (PPI), Enrico PIANETTA (FI) e Giuseppe MAGGIORE (FI).

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,05.

Seduta notturna

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 20,35.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione del Prof. Gustavo Pietropoli Charmet, Docente di Psicologia dinamica presso l'Università di Milano; seguito dell'Audizione del Giuseppe Bertagna, Docente di Pedagogia generale presso l'Università di Bologna, del Prof. Paolo Crepet, Docente di Scienze della comunicazione presso l'Università di Siena e del Prof. Gaetano De Leo, Professore ordinario di Psicologia giuridica presso l'Università «La Sapienza» di Roma, sul tema delle baby gang

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, il Prof. Gustavo PIETROPOLLI CHARMET, *Docente di Psicologia dinamica presso l'Università di Milano* svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) e i deputati Tiziana VALPIANA (Misto), Maria BURANI PROCACCINI (FI), Valentina APREA (FI) e Piera CAPITELLI (DS-U), cui rispondono i soggetti auditi.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 23,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

174ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

(4178) SENESE ed altri. – Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n.676, in materia di trattamento dei dati personali

(Parere su testo ed emendamento alla 2ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo e l'emendamento ad esso riferito e propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(2931) GASPERINI – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PASTORE, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(3729-B) Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE, in sostituzione del relatore designato Besostri, riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PASQUALI, illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce il senatore PASTORE che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti.
(Parere su emendamenti al testo del relatore alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, esaminati gli emendamenti, esprime un parere non ostativo ribadendo, con riferimento all'emendamento 3.2, l'osservazione formulata nel parere sul testo predisposto dal relatore.

Concorda la Sottocommissione.

(3950) PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi

(1137) BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(Parere su nuovi emendamenti allo schema di testo unificato alla 11ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI, illustrati gli emendamenti allo schema di testo unificato dei provvedimenti in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4005) PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto degli emendamenti al provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

242^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(4197-B) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente COVIELLO fa presente che si tratta del disegno di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, già esaminato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. Per quanto di competenza, segnala il comma 5 dell'articolo 4, che prevede un rimborso alle emittenti locali. La formulazione della disposizione, così come della connessa norma di copertura (articolo 12, comma 1) non sembrano configurare, soprattutto per la fase di prima attuazione, un tetto di spesa, benché sia previsto per le Regioni il vincolo di erogare i rimborsi nel limite delle risorse disponibili. Ricorda che la Commissione bilancio della Camera aveva formulato un parere condizionato all'introduzione di parametri che individuassero con maggiore chiarezza il limite massimo della spesa per rendere più flessibili l'assegnazione dei contributi.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nel rilevare che l'articolo 5, comma 4, prevede che la misura del contributo sia definita con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sottolinea che la disposizione consente quindi di limitare l'onere alle risorse indicate; in relazione alla prima attuazione, il numero dei messaggi televisivi che

potranno essere rimborsati sarà determinato dalla misura del contributo e dall'ammontare delle risorse finanziarie.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

(3813) PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo

(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il sottosegretario MACCIOTTA propone il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo al fine di effettuare un maggiore approfondimento dei rilievi finanziari.

La Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se la misura del diritto dovuto in caso di presentazione dell'istanza di cancellazione (articolo 1, comma 1, capoverso 5), risulta idonea a compensare gli oneri posti a carico delle Camere di commercio.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma che il disegno di legge non comporta oneri a carico delle camere di commercio.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3729-B) Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge per la concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo cinese per la cooperazione scientifica e tecnologica. Per quanto di competenza non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

(Parere su emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al disegno di legge sull'utilizzo degli animali in circhi e spettacoli viaggianti. Per quanto di competenza, sembra necessario estendere all'emendamento 2.19 la condizione di assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato, già formulata sulla lettera b) del comma 6 dell'articolo 2 del disegno di legge. Occorre, inoltre, approfondire gli eventuali rilievi finanziari dell'emendamento 3.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver concordato con le osservazioni del relatore in merito all'emendamento 2.19, dichiara di non avere rilievi in ordine all'emendamento 3.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.19 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di una clausola di assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

(2223) VALLETTA ed altri. – Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e Homo Aeserniensis di Isernia-La Pineta

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni, sul testo; favorevole condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti).

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta di un disegno di legge parlamentare concernente il riconoscimento di Museo nazionale del complesso monumentale di S.Maria delle Monache di Isernia-La Pineta, che istituisce altresì nella provincia di Isernia la Sovrintendenza archeologica. Per i relativi oneri, in ordine alla cui quantificazione sarebbe opportuno acquisire indicazioni dal Tesoro, prevede una clausola di copertura che andrebbe aggiornata con riferimento al bilancio triennale 2000-2002 e che, comunque, risulta solo triennale e utilizza risorse di parte capitale per spese che sembrano di natura corrente.

Sono pervenuti altresì due emendamenti che riformulano il testo: l'emendamento 1.2 autorizza per l'istituzione del suddetto Museo archeologico una spesa annua di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999; l'emendamento 2.1 ne prevede la relativa copertura finanziaria: pur occorrendo aggiornare i riferimenti al bilancio 2000-2002, rileva che l'approvazione di entrambi gli emendamenti consentirebbe di superare i rilievi espressi sul testo.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con le osservazioni del relatore sul testo e sugli emendamenti trasmessi; sottolinea, peraltro, che sarebbe opportuno confermare un'autorizzazione di spesa iniziale pari a 2 miliardi per il 2000 e il 2001, per fronteggiare le spese di primo impianto, ma prevedere altresì la riduzione ad un miliardo dell'autorizzazione di spesa a decorrere dal 2002.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.2 e 2.1, riformulati per aggiornare i riferimenti al bilancio 2000-2002, osservando altresì che appare opportuno ridurre ad un miliardo l'autorizzazione di spesa a decorrere dal 2002.

(1572) MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996

(3355) PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura

(3541) FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura

(3556) CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

(3568) BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

(Parere su testo unificato alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che, nell'ambito di riunioni tra i Ministeri competenti, con il coinvolgimento delle Regioni, finalizzate all'approfondimento degli aspetti di maggior rilievo del disegno di legge, sono state prefigurate soluzioni che richiedono la verifica della Conferenza Stato-Regioni; ritiene, quindi, opportuno rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di consentire la presentazione di idonee riformulazioni.

La Sottocommissione, sulla base delle sollecitazioni del rappresentante del Governo, delibera il rinvio dell'esame.

(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Per quanto di competenza, occorrerebbe chiarire a quali oneri fa riferimento l'articolo 7 nel rinviare alle tasse di ammissione per la copertura delle spese per l'effettuazione dei tirocini.

Tra gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 7.1 e 7.2, che potrebbero comportare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA, nel rilevare che l'articolo 7 appare generico con riferimento alla spesa per tirocini, ritiene opportuno approfondire ulteriormente la formulazione, anche per chiarire di quali oneri di tirocinio si tratti; rileva, peraltro, che qualora tale formulazione consenta di comprendere nell'ambito delle tasse di ammissione oneri elevati, deriverebbero verosimilmente effetti di esclusione basati sul reddito, che potrebbero richiedere l'intervento finanziario dello Stato.

Il relatore FERRANTE, pur sottolineando che la clausola di chiusura di cui all'articolo 7 è adeguata a garantire l'esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore MORANDO, osserva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante disciplina della procreazione medicalmente assistita. Per quanto di competenza segnala gli emendamenti 10.23, 10.25 e 10.26 che pongono a carico del servizio sanitario nazionale gli interventi di procreazione medicalmente assistita: in relazione all'emendamento 10.24 – analogo ai precedenti, ma collegato agli emendamenti 17.16 e 17.27, che attivano risorse finanziarie di copertura – occorre valutare se si tratta di interventi che possono essere qualificati come tetti di spesa o in alternativa acquisire indicazioni sulla relativa quantificazione. In relazione all'emendamento 3.4, occorre precisare che il servizio di supporto affettivo-emozionale può essere attivato nel limite delle dotazioni organiche vigenti.

Il sottosegretario MACCIOTTA, in relazione all'emendamento 3.4, propone di inserire al comma 1 l'esplicitazione del limite delle risorse disponibili e delle dotazioni organiche esistenti; dopo aver precisato che l'emendamento 10.23 pone a carico del Servizio sanitario nazionale solo gli interventi svolti nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come avviene attualmente, esprime avviso contrario sugli emendamenti 10.24, 10.25 e 10.26.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 10.24, 10.25 e 10.26, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 3.4 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento al comma 1 della specificazione che l'attivazione del servizio di supporto deve avvenire nel limite delle risorse disponibili e delle dotazioni organiche vigenti.

La seduta termina alle ore 14,55.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

101^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

(2508) COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni

(2684) VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato

(4428) CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato

(Rinvio dell'emissione del parere);

alla Commissione speciale in materia d'infanzia:

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica

(Rinvio dell'emissione del parere).

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

51^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(4366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere di nulla osta.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

11^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(4367) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996: parere favorevole con osservazioni;

alla 2^a Commissione:

(4384) ELIA ed altri. – Istituzione del tribunale per la famiglia e i minorenni: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE **(5^a - Programmazione economica, bilancio)** **(6^a - Finanze e tesoro)**

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 8,30, 15 e 21

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935)
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri. - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).
- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (4445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1157).
- PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1482).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (3164).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli» (3379).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (4242).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri*).

Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri).

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell’embrione umano (68).
 - SALVATO. – Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
 - PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
 - LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano (742).
 - LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
 - MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull’embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
 - SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
 - DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 8,30, 14,30 e 20,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491)
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931)
- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-*bis*) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Confe-

- renza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
 - PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
 - SENESE ed altri. – Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4178).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri)*.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri)*.
 - Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
 - GERMANÀ e LAURO.- Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
 - PEDRIZZI e MONTELEONE.- Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647)
 - PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 23 luglio 1998 (4347).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998 (4366).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa e del Direttore generale per i paesi dell'Europa.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale di R/S SME n. 1/2000 relativo alla realizzazione di una «Interfaccia di dati digitali» – LLAPI/FAST (Low Level Air Picture Interface) (n. 624).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (564).
- BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana (3316).

- AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana (3328).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCA ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (2160).
- DOLAZZA ed altri. – Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa (2999).

IV. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MANCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

V. Esame del disegno di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resistenza per i comuni e le province (3669).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 9

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4285).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
 - VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (2964).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 15

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.
- VALLETTA ed altri. – Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (295).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Disciplina della danza e norme sulla prevenzione, sicurezza e tutela della salute nello svolgimento delle attività di danza (2925).

In sede redigente

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
 - MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
 - Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).

- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
- Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
- CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
- e voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).
- Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541)
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

- BEDIN e MONTICONE. - Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. - Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. - Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. - Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. - Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. - Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA.- Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 141).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (n. 142).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).

- Deputati Alessandro RUBINO e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà (n. 619).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli pesoneri parziali dagli obblighi occupazionali» (n. 622).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
 - GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).

- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaceutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329)
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).

- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 8,30 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici (4044).

- Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato (4339-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 653 ad essi attinente

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese il 26 gennaio 2000 dal Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 2201 della tabella 18 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 (n. 627)
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
- GAMBINI ed altri. – Disciplina del *franchising* (3666).
- SENESE ed altri – Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4178).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

- SALVATO ed altri – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sul seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (esame S. 4339).
 - Legge di semplificazione 1999 (esame S. 4375).
 - Tutela bergamotto e suoi derivati (esame S. 4223, approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 14

Seguito dell'esame della sesta relazione su attività svolte.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 13,30

– Audizione del sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica Bettoni Brandani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- Audizione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Sen. Ortensio Zecchino, sullo stato di attuazione dei decreti legislativi recanti il riordino del settore della ricerca scientifica.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 9 febbraio 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989:

- Audizione del Presidente e del Segretario del Comitato di controllo del Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra TV e minori, dottor Sergio Zavoli e professor Mauro Masi.
-

